

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

A.A. 2019/2020

Tesi di Laurea

L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA:

**MICRO-COMPARAZIONE TRA MODELLI DIVERSI E RIFLESSIONI
PER UNA TERZA VIA**

Relatore

Chiar.mo Prof. Antonio Mastropaolo

Candidato

Federica Foglia

Matr. 17 F02 414

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO 1	3
1. INTRODUZIONE	3
2. EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA	6
3. MODALITÀ DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA	8
4. DIRITTI GARANTITI E DOVERI DEI CITTADINI E DEGLI STRANIERI	11
5. INTRODUZIONE ALLA CITTADINANZA TRANSNAZIONALE	15
CAPITOLO 2	17
1. LE RADICI STORICHE DELLA CITTADINANZA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA	17
2. LA LEGGE A REGOLAMENTAZIONE DELL'IMMIGRAZIONE	18
3. METODI DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA	21
4. IL TRATTAMENTO DEI NON-CITTADINI	23
CAPITOLO TRE	28
1. CENNI STORICI SULLA LEGISLAZIONE ITALIANA	28
2. DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE IN ITALIA	29
3. LA LEGGE SULLA CITTADINANZA	32
4. LA CITTADINANZA EUROPEA	35
5. I DIRITTI RICONOSCIUTI AI NON-CITTADINI	37
CAPITOLO QUATTRO	40
1. IL NUOVO CONCETTO DI CITTADINANZA	40
2. INTRODUZIONE ALLA CITTADINANZA TRANSNAZIONALE	42
3. COSA RENDE LA CITTADINANZA DETERRITORIALIZZATA	43
4. LE CRITICHE ALLA TEORIA TRANSNAZIONALE	46
CONCLUSIONI	48
BIBLIOGRAFIA	50
SITOGRAFIA	55

INTRODUZIONE

I criteri utilizzati per riconoscere la cittadinanza alla nascita sono lo *ius sanguinis* e lo *ius soli*. Per chi nasce in un territorio, ma emigra successivamente in un altro Stato le disposizioni previste sono, invece, diverse. E ancora è differente ciò che lo Stato riconosce in termini di diritti, doveri e attribuzioni nei confronti di chi è cittadino e chi non lo è, facendo emergere all'interno del territorio statale un rapporto di inclusione-esclusione in continuo mutamento, anche grazie alle normative che vengono adottate.

Questa tesi cercherà di esaminare il concetto di cittadinanza, i suoi criteri di attribuzione e le implicazioni che ne derivano, da un punto di vista storico e giuridico, analizzando, in particolare, sia due casi studio, gli Stati Uniti d'America e l'Italia, sia una teoria che offre una nuova chiave di lettura al concetto di cittadinanza.

La scelta del tema è ricaduta su questi due Stati anche per via del fatto che si caratterizzano per un ingente flusso migratorio all'interno di un contesto globalizzato, ma allo stesso tempo mostrano un doppio senso di appartenenza: per gli Stati Uniti si parla di cittadinanza federale da un lato e cittadinanza dello Stato federato dall'altro; per l'Italia si tratta di cittadinanza nazionale ed europea.

Inoltre, essi possono essere analizzati come casi studio anche in virtù dei criteri utilizzati per l'attribuzione della cittadinanza e sono utili per osservare degli esempi pratici di applicazione di tali normative. Negli Stati Uniti è applicato il criterio dello *ius soli*, mentre in Italia si utilizza quello dello *ius sanguinis*.

Analizzando i testi giuridici, sociologici e storici, le norme, la dottrina e la giurisprudenza si intende offrire un quadro della situazione di questi due Paesi. In particolare, si cercherà di analizzare il rapporto di inclusione-esclusione dei non-cittadini partendo dalle norme che regolano l'immigrazione, quelle che regolano la cittadinanza e la relativa giurisprudenza. Questa contestualizzazione sarà utile anche per poter spiegare, infine, una teoria relativa ad un nuovo concetto di cittadinanza deterritorializzata, transnazionale.

In un primo momento si offriranno le definizioni necessarie a inquadrare il tema, una ricostruzione storica dell'evoluzione del concetto e quali siano i diritti e i doveri ricollegabili alla cittadinanza.

Si ricercheranno i temi presi in considerazione precedentemente nei contesti italiano e statunitense, indagando le ragioni alla base delle scelte politiche e analizzando concretamente come questi due Paesi affrontino il tema dell'immigrazione, del riconoscimento di diritti e della cittadinanza verso i non-cittadini.

Infine, si esaminerà questo nuovo concetto di cittadinanza che travalica i confini, da cosa deriva e quale prospettiva presente e futura vi sia per lo Stato-nazione.

CAPITOLO 1

ANALISI DEL CONCETTO DI CITTADINANZA

1. Introduzione

La cittadinanza è un istituto giuridico che indica l'appartenenza di un soggetto ad un determinato Stato. Si acquisisce sulla base di requisiti particolari previsti dalle normative nazionali che, oltre a identificare chi sono i cittadini e chi i non-cittadini, definendo così il rapporto di appartenenza tra individuo e Stato, stabiliscono anche quali siano le situazioni giuridiche soggettive da riconoscere ai cittadini, quali agli stranieri e quali invece sono attribuibili a tutti indipendentemente dall'appartenenza. La cittadinanza è, quindi, da considerare un «costrutto artificiale» che delinea una condizione di uguaglianza sia di carattere formale, intesa come uguaglianza di fronte alla legge, sia sostanziale, in base alla titolarità delle situazioni soggettive di precisi diritti e doveri delineati dalla Costituzione e dalla legge¹. Tale definizione identifica una cittadinanza di tipo formale, basata su un rapporto verticale tra Stato e individuo, e fondata sulla legge, intesa come espressione della sovranità nazionale.

Esiste, però, anche un'altra definizione di tipo non formalistico, proposta da Enrico Grosso nel 2015, che si riferisce a un rapporto di tipo orizzontale tra i singoli individui che risiedono sul territorio statale, legati, però, da un vincolo di identità che può essere di volta in volta etnica, religiosa, politica, ecc². Con l'evoluzione dello Stato liberale alla concezione di identificazione della società si aggiunge quella di partecipazione, creando così un nesso “tra l'apparenza formale alla popolazione costitutiva dello Stato e l'appartenenza sostanziale alla comunità”³. La cittadinanza, così intesa, va a stabilire un legame, codificato dalla legge, tra il singolo e la comunità.⁴

Questa impostazione è ancora utilizzata oggi per descrivere il tema della cittadinanza, a cui si è semplicemente aggiunta un'ulteriore declinazione, ovvero quella di *status* politico e giuridico.

Quest'ultimo aspetto, cioè di *status* politico e giuridico, va ad identificare un nesso tra sovranità e cittadinanza, cioè la competenza dello Stato a definire le regole per l'acquisto del titolo di cittadino. Questa connessione permette di fare un'ulteriore distinzione tra i concetti di cittadinanza e nazionalità. Quest'ultima, infatti, si riferisce agli aspetti internazionali della relazione esistente tra singolo individuo e Stato, quindi definendo chi appartiene ad un

¹G. BERTECCHI, C. STROZZI, *L'evoluzione delle leggi sulla cittadinanza: una prospettiva globale*, 2010, 3.

²E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto pubblico comparato*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 12.

³ *Ivi*, 14.

⁴K. BARRY, *Home and away: The construction of citizenship in an emigration context*, in *New York University Law Review*, Vol 81, N.11, NYU Law School, 2006, 23.

determinato Paese e chi no. La cittadinanza, invece, concerne l'aspetto interno della relazione tra i due soggetti, regolata dalle norme nazionali⁵.

A livello internazionale si definisce la cittadinanza come una *conditio juris* ascrivibile alla categoria dei diritti inviolabili che ogni soggetto vanta nei confronti del proprio Stato. Infatti, la si ritrova all'art. 15 della “*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*”, nella “*Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*”, oltre che nel “*Patto internazionale sui diritti civili e politici*”. Va precisato, però, che le norme internazionali riconoscono esclusivamente il diritto dell'individuo ad avere una nazionalità. Infatti, al legislatore statale è attribuita la competenza di individuare i metodi di acquisto e perdita della cittadinanza, nei limiti previsti dal diritto internazionale.

Dal concetto di cittadinanza si ricava quello di cittadino. Sono cittadini coloro che vanno a comporre il popolo, cioè uno dei tre elementi costitutivi dello Stato insieme al territorio ed alla sovranità. Essere titolare dello *status* di cittadino significa appartenere a una società in cui la legge è uguale per tutti. Egli è soggetto attivo all'interno della collettività statale, questo perché una delle caratteristiche di questo *status* è “l'uguaglianza nella partecipazione alla vita politica dello Stato”⁶. Infatti, egli esercita il diritto di elettorato attivo e passivo, paga le imposte, prende parte alla difesa dello Stato e può pretendere protezione da parte delle autorità sia all'interno dello Stato sia all'esterno. Quest'uguaglianza gli permette di essere contrapposto al suddito o allo schiavo. È a seguito della Rivoluzione francese che si afferma la distinzione tra suddito e cittadino, come membro attivo della nazione, titolare di diritti civili e politici, legittimato a far valere nei confronti dell'autorità statale.

Lo *status* di cittadino si contrappone a quello di straniero e di apolide. Anche essi sono titolari di diritti e doveri, assoggettati alle norme statali ed internazionali, ma, non appartenendo al popolo, non sono considerati come essenziali per “l'esistenza dello Stato”⁷. Straniero è colui “che appartiene per cittadinanza ad uno Stato estero, ma che gode dei diritti civili attribuiti ai cittadini dello Stato”⁸. Riferendosi ai diversi tipi di stranieri, Morris⁹ nel 2002 ha parlato di “stratificazione civica”, specificando come, da un punto di vista giuridico, si possano classificare gli immigrati, in base alla loro relazione con lo Stato ospitante e ai diritti loro riconosciuti¹⁰. Tale classificazione,

⁵ K. BARRY, *Home and away: The construction of citizenship in an emigration context*, in *New York University Law Review*, Vol 81, N.11, NYU Law School, 2006, 21.

⁶ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, F. PALLANTE, *Lineamenti di diritto costituzionale*, seconda edizione, Milano, Le Monnier Università, 2015, 54.

⁷ *Ibid.*

⁸ Enciclopedia Treccani, vocabolario online, *Straniero*, <https://www.treccani.it/vocabolario/straniero>

⁹ Lydia Morris è docente presso l'Università di Essex, si occupa di diritti umani, cittadinanza, migrazioni e diritto di asilo, esaminati da un punto di vista antropologico, sociologico e politologico. È, inoltre, membro del Human Rights Centre a Essex.

¹⁰ L. MORRIS, *Managing Contradiction: Civic Stratification and Migrant's Rights*, in *The International Migration Review*, Vol. 37, N.1, Sage Publications, Inc., per conto di Center for Migration Studies of New York, Inc. 2003, 79.

quindi si compone di stranieri irregolari, quelli in attesa di regolarizzazione, quelli con un permesso di soggiorno temporaneo biennale, coloro con permesso di soggiorno a lunga durata, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea. Appartiene invece alla categoria degli apolidi colui "che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione"¹¹. Questa è una categoria nata per dare documenti di riconoscimento e uno *status* riconosciuto a livello internazionale a coloro che sono privi di cittadinanza, in modo che anche questi soggetti siano tutelati dal punto di vista giuridico e di rappresentanza diplomatica, diritti normalmente garantiti dallo Stato di appartenenza. L'intervento della Società delle Nazioni prima e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dopo a livello internazionale circa il tema dell'apolidia si è rivelato necessario a causa di quella che viene definita "*forty years' crisis* dei rifugiati", cioè il periodo di tempo tra il 1919 e il 1959 in cui, a causa dei regimi autoritari europei e delle Guerre, è aumentato il numero di persone prive di cittadinanza, tant'è che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, venne istituito l'*United nations high commissioner for refugees* (UNHCR). Fu solo, però, nel 1954 e nel 1961 che si arrivò ad una vera e propria codificazione internazionale della condizione di apolidia. Questo grazie all'intervento dell'Onu attraverso due Convenzioni sullo statuto degli apolidi (1954) e sulla riduzione dell'apolidia (1961), che tra le altre cose prevedono che ad essi sia data, da parte degli Stati, la priorità circa l'accesso alla naturalizzazione, termine con cui si intende la concessione ad un soggetto straniero della cittadinanza, secondo le norme previste dallo Stato ricevente la domanda di acquisizione di tale *status*¹².

È necessario spiegare, infine, il concetto di doppia o plurima cittadinanza, cioè la possibilità di essere cittadini di più Stati. È una condizione giuridica non riconosciuta in tutti gli Stati del mondo; di norma, una delle condizioni per diventare cittadini è la rinuncia alla cittadinanza precedente. Le leggi al riguardo variano a seconda dello Stato: possono porre ad esempio delle limitazioni all'esercizio di certi diritti (come l'elettorato attivo e passivo) e possono anche essere la conseguenza di accordi internazionali contratti tra i Paesi. Vi sono delle riserve circa la doppia cittadinanza. In primo luogo, sorge il problema riguardante la lealtà posta verso i due Paesi e, quindi, i potenziali conflitti riguardanti i doveri dei cittadini, come ad esempio il pagamento delle tasse o il servizio militare. Vi è poi un'altra riserva circa il fatto che la doppia cittadinanza possa impedire una piena integrazione degli stranieri nella comunità ospitante, i quali sono ancorati alle culture dei Paesi di origine. Un'ulteriore preoccupazione sorge in riferimento al riconoscimento dei diritti posti in essere dalla titolarità della cittadinanza: infatti, il cittadino di due Stati potrebbe beneficiare di diritti maggiori rispetto al cittadino di una singola nazione¹³.

¹¹ Convenzione sullo statuto degli apolidi, New York, 28 settembre 1954, art. 1.

¹² K. KOLLMEIER, *Senza stato in un mondo di stati: le tante facce dell'apolidia*, in *Contemporanea*, Fascicolo 2, Il Mulino, Bologna, 2016, 323 e s.

¹³R. BAUBÖCK, *Migration and citizenship. Legal status, rights and political participation*, Amsterdam University Press, 2006, 59.

2. Evoluzione del concetto di cittadinanza

La cittadinanza è un concetto che nel corso della storia ha avuto diverse accezioni sia per quanto riguarda il mero significato della parola sia per la sua pratica. È comunque possibile offrire una classificazione temporale del concetto: la concezione classica, la concezione moderna e la concezione democratico-sociale¹⁴.

All'interno della categoria classica sono ascrivibili le definizioni offerte dalle antiche civiltà greca e romana.

In Grecia vigeva una concezione aristocratica di cittadinanza, per cui solo una cerchia ristretta di soggetti detenevano lo *status* di cittadino e, quindi, erano destinati a essere membri dell'assemblea del popolo, la cosiddetta ecclesia. Ad esercitare questo potere politico, contraddistinto da diritto di parola e di voto¹⁵, quindi, era solo il soggetto maschio, adulto e libero. Aristotele nel terzo libro di *Politica*, oltre che a definire chi fossero i cittadini¹⁶, affermò che per definire questo *status* era necessaria prendere una decisione politica che dipendeva dalla forma di governo che si attribuiva alla città, dando così alla cittadinanza un carattere artificiale. Più precisamente, l'assetto politico della città, fosse esso una democrazia o un'oligarchia, influenzava la partecipazione alle cariche pubbliche, perché ogni forma politica della *polis* prevedeva criteri diversi di attribuzione dei diritti rispetto alle altre forme¹⁷. Al cittadino si contrapponevano lo straniero, la donna e lo schiavo: la donna in quanto non godeva di facoltà giuridiche e politiche, lo schiavo in quanto non era considerato uomo libero. Per quanto riguarda lo straniero, è bene sottolineare come non tutti gli stranieri fossero considerati uguali tra di loro. Infatti, vi erano gli elleni e i barbari: i primi appartenevano alla nazione greca, ma assumendo una posizione discriminata rispetto all'uomo libero. I barbari, invece, erano assimilati agli animali, per cui non potevano fare parte della vita della città.

Nella Roma antica l'idea di cittadinanza non era dissimile dalla concezione greca. Anche qui era considerato cittadino l'uomo, adulto e libero; quindi si contrapponeva alle stesse categorie di persone della Grecia antica. Vi erano due tipi di stranieri: coloro di discendenza latina, stanziati entro i confini laziali, che godevano di privilegi politici e militari, e coloro stanziati al di fuori di tali confini. Successivamente, vi sarà un'evoluzione del concetto di cittadinanza in età imperiale: dall'imperatore Caracalla in poi la cittadinanza romana venne concessa ai latini, agli italici, fino

¹⁴D. ZOLO, *Cittadinanza. Storia di un concetto teorico - politico*, in *Filosofia Politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2000, 6.

¹⁵ Enciclopedia Treccani, enciclopedia online, Ecclesia, <https://www.treccani.it/enciclopedia/ecclesia/>

¹⁶D. ZOLO, *op. cit.*, 7.

¹⁷ E. VITALE, *Cittadinanza e migranti. Un esercizio analitico*, in *Ragion pratica*, Fascicolo 1, giugno 2008, Il Mulino, Bologna, 2008, 213.

ad arrivare a quasi tutti i sudditi dell'Impero Romano, definendo così la cittadinanza come semplice *status* di suddito dell'Impero¹⁸.

Questo tipo di concezione aristocratica sarà presente anche nel Medioevo, in cui l'unica differenza con le declinazioni precedenti è l'appartenenza alla comunità derivante dal domicilio¹⁹. L'appartenenza alla città implicava dei doveri per il cittadino, come ad esempio la difesa della città. Ogni città definiva i requisiti per essere cittadino, tendenzialmente erano la residenza e il possesso di un appezzamento di terra²⁰.

Nella concezione moderna, essere cittadino significava essere suddito obbediente al sovrano. Thomas Hobbes definiva²¹ il suddito-cittadino colui che aveva sottoscritto il contratto sociale alla base della società civile e che vincolava i sudditi mediante il principio "*pacta sunt servanda*", che ancora oggi obbliga i contraenti al rispetto di tutte le norme del patto. In questo caso i sudditi erano vincolati alla lealtà nei confronti del sovrano, in cambio di diritti, quali la sicurezza²², la libertà e la proprietà²³.

È con la Rivoluzione francese che la cittadinanza acquisisce il significato di uguaglianza giuridica e politica, in quanto il cittadino diventa soggetto di diritto e detentore della sovranità. Il cittadino è comunque solo il maschio adulto borghese: rimangono esclusi le donne, coloro che non detengono proprietà terriere e i popoli colonizzati. In questo contesto vengono riprese le idee di Rousseau all'interno della Costituzione del 1793, designando il cittadino come colui che partecipa in modo attivo alla vita della nazione, detentore di diritti naturali e civili²⁴.

Tra le fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento si sviluppa la concezione di Stato liberal-democratico, caratterizzato dalle ideologie socialiste e marxiste che erano contro il modello di produzione capitalistico, basato sullo sfruttamento e portatore di «miseria, disoccupazione e crisi economiche»²⁵ e dalla nascita dei partiti di massa, i quali rivendicavano un suffragio universale più inclusivo. In seguito, vi fu la crisi del '29, con i successivi interventi statali, volti a offrire «servizi sociali, [...] sovvenzioni e [...] garanzie giuridiche»²⁶ ai lavoratori e alle fasce deboli, i cosiddetti "diritti sociali", quali diritti al lavoro, salute, istruzione. La concezione democratico-

¹⁸ D. ZOLO, *Cittadinanza. Storia di un concetto teorico - politico*, in *Filosofia Politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2000, 8.

¹⁹ F. OCCHETTA, *La cittadinanza in Italia. Tra "ius sanguinis" e "ius soli"*, in *Quaderno 3919*, Vol. IV, *La civiltà cattolica*, 2013, 15-16 <https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-cittadinanza-in-italia-tra-ius-sanguinis-e-ius-soli/>

²⁰ J. BENDIX, *Cittadinanza*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Enciclopedia Treccani, 1991 https://www.treccani.it/enciclopedia/cittadinanza_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/

²¹ T. HOBBS, *Opere politiche di Thomas Hobbes*, a cura di Norberto Bobbio, Utet, Torino, citato in D. ZOLO, *op. cit.*, 9.

²² *Ibid.*

²³ LOCKE, *Due trattati sul governo*, a cura di Pareyson L. Utet, 2010, citato in E. VITALE, *Cittadinanza e migranti. Un esercizio analitico*, in *Ragion pratica*, Fascicolo 1, giugno 2008, Il Mulino, Bologna 2008, 215.

²⁴ E. VITALE, *op. cit.*, 215.

²⁵ D. ZOLO, *op. cit.*, 11.

²⁶ *Ibid.*

sociale di cittadinanza si sviluppa in questo contesto. Partendo dagli avvenimenti di quegli anni, Thomas H. Marshall, nel '50, elaborò una nuova concezione di cittadinanza basando i suoi studi sul modello del *Welfare State*. Marshall affermò, all'interno del saggio "*Citizenship and Social Class*" del 1950, che la cittadinanza dovesse conferire diritti e doveri a tutte le classi sociali e non essere elitaria come in precedenza²⁷. Questa nuova cittadinanza attribuisce diritti e libertà, come la libertà personale, di parola, di espressione del pensiero e del credo religioso, di avere istruzione e sicurezza sociale, oltre che permettere a tutti i detentori di questo *status* di essere parte del suffragio elettorale attivo e passivo.

3. Modalità di acquisto della cittadinanza

Ogni Stato ha competenza assoluta nello stabilire la propria legge sulla cittadinanza. Vi sono, però, diversi fattori che vanno a determinare le politiche sull'acquisto e la perdita di questo *status* e a influire sulle motivazioni che portano a dei cambiamenti di queste leggi. Tali fattori riguardano «l'arena del *policy making* e gli *stakeholders* coinvolti»²⁸. All'interno di quest'arena di attori vi sono i partiti, i quali possono influenzare le politiche adottate, rendendole più restrittive o più inclusive, e anche l'opinione pubblica²⁹. Si può riportare come esempio il caso italiano. Nel 2012, furono presentate due proposte di leggi di iniziativa popolare, in cui si richiedeva una modifica della legge sulla cittadinanza, proponendo l'introduzione di due nuovi criteri per l'acquisizione dello *status* di cittadino: lo *ius culturae* e lo *ius soli* temperato, che avrebbero permesso ai figli dei cittadini stranieri, nati, però, sul territorio italiano, di divenire cittadini in modo più semplice rispetto a quanto previsto dalla Legge 91/1992, ma la norma contenente queste due novità rimase bloccata in Senato.

Nonostante la competenza statale nello stabilire le norme sulla cittadinanza, vi sono a livello internazionale o sovranazionale delle linee guida circa il riconoscimento di diritti per i cittadini e le modalità di acquisizione della cittadinanza. Tali modalità sono quindi «per nascita, per adozione (paragonata nel diritto internazionale alla modalità precedente), per naturalizzazione, opzione, matrimonio e *juris communicatio*»³⁰.

Anzitutto, nel caso di acquisto per nascita vi sono due tradizionali criteri di acquisizione di natura oggettivistica: *ius sanguinis* e *ius soli*.

²⁷ D. ZOLO, *Cittadinanza. Storia di un concetto teorico - politico*, in *Filosofia Politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2000, 11.

²⁸ Così come definito in R. BAUBÖCK, *Migration and citizenship. Legal status, rights and political participation*, Amsterdam University Press, 2006, 53.

²⁹ A. CAMILLI, *Ius soli, ius sanguinis, ius culturae: tutto sulla riforma della cittadinanza*, Internazionale, 20 Ottobre 2017 <https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/10/20/riforma-cittadinanza-da-sapere>

³⁰ P. M. STABILE, *La cittadinanza nei piccoli stati europei. Profili di diritto internazionale*, Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche [1999]. Nuova serie A, 2005, 633.

Con l'espressione *ius sanguinis* è cittadino di uno Stato il figlio di un cittadino del medesimo; mentre lo *ius soli* indica come cittadino colui che nasce sul territorio di uno Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

L'acquisizione tramite sangue è più restrittiva rispetto al criterio del suolo e viene adottata nei Paesi che tendenzialmente intendono salvaguardare l'identità dello Stato e mantenere un legame con i soggetti emigrati in altri Paesi, permettendo loro di tramandare la cittadinanza ai discendenti; questo è, infatti, il modello tendenzialmente utilizzato nei Paesi caratterizzati da forti ondate migratorie. Un esempio è il caso italiano, che ha ereditato questo criterio dal *Code civil* del 1804.³¹ Lo *ius soli*, invece, è un criterio generalmente adottato dagli Stati latino-americani, da quelli che si basano su un sistema di *Common law* e dai Paesi soggetti a frequenti immigrazioni. In questo caso, si possono riportare come esempio gli Stati Uniti, che ereditano questo requisito in quanto ex colonie europee. Vi sono delle eccezioni all'utilizzo di questo sistema: alcuni Paesi, infatti, prevedono la perdita della cittadinanza se entro un determinato periodo di tempo il soggetto cittadino si trasferisce stabilmente in un altro Stato.

Vi sono, inoltre, due criteri ascrivibili ad una categoria volontaristica di acquisizione della cittadinanza, per cui il richiedente è tenuto a depositare domanda o presentare una dichiarazione, cui segue il giuramento di fedeltà allo Stato. Queste due modalità sono l'opzione e la naturalizzazione.

L'opzione è generalmente riservata alle categorie di persone in qualche modo legate allo Stato a cui fanno richiesta di cittadinanza, cioè a discendenti di cittadini o ai nati sul territorio nazionale. In questo caso, i soggetti richiedenti ottengono la cittadinanza dopo aver risieduto sul territorio statale per un determinato periodo di tempo, facendo una semplice dichiarazione di volontà di divenire cittadino, non è necessario «l'intervento di organi dello Stato»³².

A differenza del criterio precedente, la naturalizzazione prevede l'intervento degli organi statali, i quali andranno a verificare che i richiedenti abbiano determinati requisiti per poter ottenere la cittadinanza. Essa è indirizzata agli stranieri, sia che essi siano apolidi oppure rifugiati. Tra i vari requisiti si possono annoverare la residenza per un certo numero di anni sul territorio statale, una buona condotta, mezzi economici che permettano l'autosufficienza del richiedente e, eventualmente, dei familiari e l'assimilazione all'interno della comunità. Oltre a ciò, vi sono casi eccezionali in cui la naturalizzazione viene concessa per il mero fatto di aver prestato un servizio

³¹G. BERTOCCHI, C. STROZZI, *L'evoluzione delle leggi sulla cittadinanza: una prospettiva globale*, 2010, 4.

³²P. M. STABILE, *La cittadinanza nei piccoli stati europei. Profili di diritto internazionale*, Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche [1999]. Nuova serie A, 2005, 636.

allo Stato, come ad esempio il servizio di leva nelle forze armate³³ negli Stati Uniti d'America e in Italia, in quest'ultimo caso solo se lo straniero è discendente di un cittadino italiano³⁴.

Oltre a ciò, è previsto l'acquisto della cittadinanza tramite matrimonio. Nei vari ordinamenti statali sono annoverati diversi sistemi di regolamentazione di questa fattispecie giuridica: il sistema unitario, quello dualista e uno misto. Per quanto riguarda il sistema unitario, si attribuisce la cittadinanza in modo automatico al coniuge del cittadino, mentre il sistema dualista non riconosce tale effetto. Il sistema misto, attualmente il più utilizzato a livello mondiale, prevede che il matrimonio non dia in automatico la cittadinanza al coniuge, ma ne faciliti la richiesta. Infatti, il coniuge richiedente dovrà semplicemente fare dichiarazione di volere divenire cittadino di quello Stato.

In ultimo, il termine *juris communicatio* va ad indicare gli effetti che l'acquisto della cittadinanza di un soggetto ha nei confronti dei suoi familiari, siano essi i figli o il coniuge. Per quanto concerne gli effetti sui figli minorenni è bene specificare che questi acquistano la cittadinanza automaticamente assieme al genitore nel caso in cui questi risiedano nello Stato insieme a lui. Gli effetti della *juris communicatio* invece dipendono dalle norme che lo Stato adotta per l'acquisizione della cittadinanza tramite matrimonio³⁵.

Oltre alle modalità di acquisizione, le leggi nazionali prevedono anche le fattispecie relative alla perdita e alla reintegrazione della cittadinanza.

La perdita può avvenire per volontà del cittadino, a seguito dell'ottenimento della cittadinanza in un altro Paese secondo una delle fattispecie descritte in precedenza, oppure su iniziativa dello Stato. In questo caso, la decisione di privare un cittadino di tale *status* è considerata come una misura sanzionatoria a seguito di una violazione grave commessa dallo stesso nei confronti dello Stato. Tra le varie motivazioni vi possono essere l'acquisizione della cittadinanza di un altro Stato oppure il sorgere di situazioni incompatibili con i doveri verso lo Stato di appartenenza. Ad esempio, in Italia, tra le motivazioni di revoca vi sono lo svolgimento di un lavoro presso un ufficio pubblico di un altro Stato o, ancora, con l'introduzione del cosiddetto "Decreto sicurezza" nel caso in cui il neocittadino venga accusato di aver compiuto atti «di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, oppure contro la personalità dello Stato»³⁶.

Infine, la reintegrazione può avvenire per coloro considerati cittadini per nascita. Vi sono alcuni Stati che impediscono il riacquisto dello *status* di cittadino a chi ne è stato privato dall'autorità

³³ P. M. STABILE, *La cittadinanza nei piccoli stati europei. Profili di diritto internazionale*, Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche [1999]. Nuova serie A, 2005, 636.

³⁴ Senato della Repubblica, Legislatura 17a, Ottobre 2015, *Dossier n. 239, Cittadinanza, Note sull'A.S. n.2092 trasmesso dalla Camera dei deputati*
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14

³⁵ P. M. STABILE, *op. cit.*, 638.

³⁶ N. CANZIAN, *Caso Di Maio-Gozi, ecco quando è possibile revocare la cittadinanza italiana*, in *Il Sole 24 Ore*, 31 Luglio 2019 <https://www.ilsole24ore.com/art/caso-maio-gozi-ecco-quando-e-possibile-revocare-cittadinanza-italiana-ACtEGWc>

statale. L'obiettivo comune agli Stati che prevedono la fattispecie della reintegrazione è di ridare lo *status* di cittadino a chi l'ha perso in modo da contrastare il fenomeno dell'apolidia.

4. Diritti garantiti e doveri dei cittadini e degli stranieri

Come già anticipato, dalla cittadinanza deriva la titolarità di diritti e doveri per il cittadino.

Per quanto concerne i doveri derivanti dallo *status* di cittadino, si può fare riferimento all'art. 29 della "*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*" del 1948, nel quale è espressamente scritto che «ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nel quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità». Questo articolo pone l'importanza dei doveri al pari dei diritti, per via del fatto che è impossibile l'esplicazione di questi ultimi senza l'osservanza dei primi. Essi sono da intendersi come una precondizione all'esistenza dei diritti, in quanto permettono il soddisfacimento di quei bisogni umani non protetti dai diritti³⁷.

È importante, quindi, sottolineare come all'interno di una comunità non sia solo fondamentale l'insieme dei diritti e delle azioni necessarie per la loro esplicazione, come le garanzie previste dalla legge, ma sono necessari anche i doveri imposti dal sistema giuridico³⁸. Tra i doveri che derivano dallo *status* di cittadino vi sono ad esempio la leva obbligatoria, se prevista dalla legge, la rinuncia ad una seconda cittadinanza, il pagamento delle imposte³⁹.

Ad oggi, il riconoscimento dei diritti e il godimento di questi in egual misura tra i vari soggetti statali è, a parere di T.H. Marshall (1987)⁴⁰, la condizione necessaria affinché si possa parlare di cittadinanza⁴¹. I diritti sono delle notazioni naturali, che derivano, cioè, dalla natura umana⁴². Lo Stato deve garantirne il rispetto e questo va a costituire una delle sue ragioni d'essere. Infatti, la cittadinanza dei nostri giorni presuppone anche tutta una serie di diritti, come l'elettorato attivo e passivo sia sul territorio statale sia all'estero, la protezione legale, la possibilità di viaggiare senza restrizioni⁴³.

Da un punto di vista storico la titolarità di diritti, in particolare quelli politici, sulla base della cittadinanza deriva dall'affermazione dello Stato liberale e della sovranità popolare. In questo contesto, infatti, i diritti politici erano da intendere come «l'esercizio di una funzione pubblica»

³⁷ I. BELLONI, R. FORLENZA, *Questioni civiche. Forme, simboli e confini della cittadinanza*, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2010, 201.

³⁸ P. MADDALENA, *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Costituzione della Repubblica italiana. Giudizio di equità ed identità tra equità e diritto*, in *Il Politico, La Costituzione italiana sessant'anni dopo: esperienze e prospettive*, N. 222, Rubbettino Editore, 2009, 38 e s.

³⁹ G. BERTOCCHI, C. STROZZI, *L'evoluzione delle leggi sulla cittadinanza: una prospettiva globale*, 2010, 3.

⁴⁰ Cfr. T.H. MARSHALL, T. BOTTOMORE, *Citizenship and Social Class*, Pluto Press, 1987.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, F. PALLANTE, *Lineamenti di diritto costituzionale*, seconda edizione, Le Monnier Università, Milano, 2015, 84.

⁴³ *Ibid.*

e non solo come espressione delle libertà individuali⁴⁴. Un esempio può essere “La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789, in cui si sancivano, tra le altre cose, la libertà e l’uguaglianza degli uomini, la sovranità popolare, l’inviolabilità dei «diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo»⁴⁵, quali «la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza dall’oppressione»⁴⁶.

Oltre che le Dichiarazioni stipulate nei diversi anni, a sancire il riconoscimento dei diritti dei cittadini vi sono anche le Costituzioni. Se si considerano i due *case study* oggetto di questa tesi si può, infatti, notare come già le Carte fondamentali del Settecento e dell’Ottocento riconoscessero dei diritti.

Nello Statuto Albertino gli articoli dedicati ai diritti del cittadino sono si annoveravano l’uguaglianza di fronte alla legge attraverso un processo equo, le libertà individuali, quali l’inviolabilità domiciliare, la libertà di stampa e di associazione, la proporzionalità delle imposte e la facoltà di applicare nuove tasse solo nel caso in cui fossero state approvate dall’Assemblea.⁴⁷

Per quanto concerne gli Stati Uniti si deve prendere in esame la Costituzione del 1787 e i suoi successivi emendamenti, ovvero il *Bill of Rights*, chiamato come l’omonimo documento inglese, in quanto anche qui vengono definiti i diritti dei cittadini americani. La Carta statunitense si poneva, così com’è ancora oggi, come salvaguardia di tre particolari sfere della persona: la vita, la libertà e la proprietà. Quanto al concetto di libertà si vedono riconosciute la libertà di culto, di espressione e di associazione, di possedere un’arma e la facoltà di essere sottoposti ad un processo equo nel rispetto dell’uguaglianza di fronte alla legge⁴⁸. Nonostante vengano definiti particolari diritti all’interno dei primi emendamenti, nel IX emendamento si prevede che ai cittadini spettino ulteriori diritti non espressamente contenuti all’interno della Costituzione⁴⁹.

Va aggiunto che il riconoscimento di tali diritti nei due casi appena visti è indirizzato a soggetti diversi. Nel caso dello Statuto Albertino i diritti non erano garantiti in egual misura a tutti i cittadini, ma solo a coloro che sedevano in Parlamento, ovvero la classe borghese, in quanto si temeva che il riconoscimento indiscriminato potesse portare a sovversioni sociali⁵⁰. D’altra parte, invece, abbiamo una tutela dei diritti più ampia, indirizzata a tutti i cittadini, compresi coloro che fino a qualche anno prima erano considerati schiavi.

Per quanto concerne il riconoscimento dei diritti nella Costituzione italiana del 1948 è importante sottolineare come vi sia una corrispondenza con i contenuti previsti dalla Dichiarazione universale

⁴⁴ C. CORSI, *Sovranità popolare, cittadinanza e diritti politici*, in *Scritti in onore di Giuseppe Palma*, volume primo, Giappichelli editore, Torino, 2012, 131.

⁴⁵ Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Questa facoltà deriva dal principio “*no taxation without representation*”, presente nel *Bill of Rights* statunitense in quanto era una delle rivendicazioni delle tredici colonie nella Rivoluzione americana.

⁴⁸ Costituzione degli Stati Uniti d’America, Emendamenti I, II, V.

⁴⁹ *Ivi*, Emendamento IX.

⁵⁰ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, F. PALLANTE, *Lineamenti di diritto costituzionale*, seconda edizione, Le Monnier Università, Milano, 2015, 94 e s.

dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel medesimo anno e dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Questo perché i costituenti italiani rappresentavano diversi orientamenti politici, dalla cui unione emersero i principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Tali principi vennero declinati durante la stesura della Carta come «diritti di libertà, limitati da diritti di giustizia»⁵¹ e portarono alla scelta «dei valori che si vollero consacrare in Costituzione»⁵², cioè i diritti fondamentali dell'uomo e gli ideali su cui basare la democrazia italiana.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite inizia con il Preambolo in cui viene precisato come il termine “universale” vada ad indicare il fatto che questo testo abbia come scopo «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia e dei loro diritti, uguali ed inalienabili», andando a costituire così «il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»⁵³ e obbligando i singoli Stati a proteggere e tutelare tali diritti attraverso le loro normative nazionali. Infatti, nell'elaborazione dell'art 2 della Costituzione italiana, il costituente ha posto tali principi e diritti ad un livello gerarchicamente superiore alla Costituzione stessa, enfatizzando, così, la necessità di garantirli e salvaguardarli⁵⁴. L'elenco dei diritti contenuti nella Carta fondamentale italiana non è rigido, in quanto i diritti sono aperti a continue aggiunte, anche in base alle esigenze del periodo storico in cui emergono⁵⁵.

Essi sono riassumibili nel diritto alla libertà, diritto alla proprietà e diritto alla sicurezza e resistenza dall'oppressione. In riferimento alla libertà, la Dichiarazione del 1789 ne chiarisce il significato, definendola come la facoltà di fare tutto ciò che si vuole senza recare danno agli altri soggetti; l'unico limite ad essa è la Legge, ma anche lo Stato è tenuto al rispetto delle libertà, garantendole in modo incondizionato a tutti i soggetti. Tra le libertà espressamente elencate vi sono la libertà dagli arresti, dalle pene arbitrarie, la libertà di opinione e di stampa. Questi sono diritti che verranno ripresi poi anche dalle Costituzioni successive e dalla Dichiarazione dell'ONU. Infatti, quest'ultima prevede il riconoscimento dei diritti alla libertà da qualsiasi tipo di oppressione, come il diritto alla vita e alla sicurezza della propria persona⁵⁶, il diritto a «non essere tenuto schiavitù»⁵⁷, a non essere «sottoposto a tortura o a trattamenti crudeli, inumani o

⁵¹ P. MADDALENA, *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Costituzione della Repubblica italiana. Giudizio di equità ed identità tra equità e diritto*, in *Il Politico, La Costituzione italiana sessant'anni dopo: esperienze e prospettive*, N. 222, Rubbettino Editore, 2009, 37.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani*, 1948.

⁵⁴ Cost. art. 2: “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*”.

⁵⁵ P. MADDALENA, *op. cit.*, 40.

⁵⁶ Dichiarazione universale dei diritti umani art. 3: “*Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona*”.

⁵⁷ *Ivi* art. 4: “*Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme*”.

degradanti»⁵⁸ o ad essere protetto «contro qualsiasi [...] discriminazione»⁵⁹ a cui si aggiungono i diritti sociali, quali la possibilità di avere un lavoro o un'istruzione.

Affianco ai diritti fondamentali vi sono quelli politici, i quali conferiscono ai cittadini la possibilità di contribuire al determinare la direzione politica della collettività.

Da un punto di vista storico, la titolarità dei diritti politici derivante dallo *status* di cittadino è data dall'affermazione della sovranità della nazione. Questi diritti nell'Ottocento erano soggetti a delle limitazioni. Essi erano esercitabili solo dai cittadini, ma il legislatore poteva trovare ulteriori limiti al loro esercizio, giustificandosi affermando la predominanza di un «interesse generale del procedimento di formazione degli organi statali»⁶⁰. Quando, poi, si è ottenuto l'allargamento del suffragio in modo universale, la cittadinanza ha acquisito un carattere politico, ma il suffragio rimane, comunque, una prerogativa propria dei cittadini, lasciandone esclusi gli stranieri.

Quanto al soggetto straniero, egli beneficia dei diritti riconosciuti dalle Convenzioni internazionali sulle libertà umane e dalla relativa giurisprudenza. Ciò che differenzia lo straniero dal cittadino è la disciplina che regola i rapporti tra questi soggetti e lo Stato, quindi il riconoscimento dei diritti politici viene garantito solo ai cittadini e non agli stranieri. È solo a partire dagli anni Novanta che, a livello internazionale, si pone maggiore attenzione al riconoscimento dei diritti politici per lo straniero. È infatti in questi anni che sono state firmate la «Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale» (1997) e la «Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie» (2003). Questi due documenti prevedono «la consultazione e la partecipazione dei migranti [...] in decisioni che concernono la vita e l'amministrazione delle comunità locali»⁶¹. L'Italia non ha ratificato la sezione concernente l'esercizio elettorale fino al 2006, anno in cui è stata presentata una proposta di legge alla Camera dei Deputati⁶² circa la possibilità per gli stranieri di essere membri del corpo elettorale.

Sul piano internazionale si sta sempre più evolvendo un processo, definito da Ciancio (2002) di «internazionalizzazione» dei diritti fondamentali, riconosciuti come patrimonio di diritti comuni a tutti gli individui a prescindere dalla loro cittadinanza, e il cui rispetto deve essere garantito

⁵⁸ Dichiarazione universale dei diritti umani art. 5: «Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti».

⁵⁹ *Ivi* art. 7: «Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto – senza distinzione – ad un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione».

⁶⁰ C. CORSI, *Sovranità popolare, cittadinanza e diritti politici*, in *Scritti in onore di Giuseppe Palma*, volume primo, Giappichelli editore, Torino, 2012, 132.

⁶¹ *Ivi*, 134.

⁶² La proposta di legge n. 10 «Norme per la partecipazione politica e amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e nazionalità» è stata presentata il 6 marzo 2012 su iniziativa popolare. All'articolo 3 si fa particolare riferimento al diritto di elettorato per gli stranieri: «Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali è garantito a chi non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia».

anche in mancanza di convenzioni internazionali⁶³. Questo per ovviare ad un problema che deriva dalla cittadinanza, cioè il fatto che se un soggetto privo di questo *status* vede la violazione di un suo diritto, non avendo uno Stato di riferimento a cui rivolgersi, esso può fare capo alla comunità internazionale e alle norme consuetudinarie o pattizie garantite da essa. Rimane comunque un problema di attuazione il riconoscimento di tali diritti agli stranieri, soprattutto a fronte di ingenti flussi di immigrati. Un esempio può essere dato dall'assistenza sanitaria. Tutti i Paesi che hanno contratto obblighi dalle varie Convenzioni internazionali devono garantire le cure urgenti o assistenza alle gestanti o ancora offrire un'istruzione anche ai bambini privi di permesso di soggiorno. Ciononostante, vi sono Paesi, come la Grecia o gli stessi Stati Uniti, in cui tali diritti non vengono più riconosciuti⁶⁴. Nel primo caso, si è cessato di offrire assistenza medica agli immigrati senza visto nel momento in cui ci si è resi conto che erano gli unici a usufruire del servizio senza pagare il ticket. Nel secondo caso è stato sottoposta a referendum popolare la proposition n.187 del 1994 concernente la privazione del diritto allo studio per gli irregolari, ma la Corte Suprema ha bloccato questa proposta⁶⁵.

5. Introduzione alla cittadinanza transnazionale

Come già accennato all'inizio del capitolo, la cittadinanza è un istituto giuridico caratterizzato da diversi aspetti. Essa è, infatti, uno *status* politico e giuridico, legato all'appartenenza formale ad una nazione e all'identificazione con la comunità circostante, che permette di essere titolari di una serie di diritti e doveri. Dati questi caratteri, è opportuno domandarsi dove si possano collocare gli stranieri, in un contesto sempre più evoluto dal punto di vista di diritti e di partecipazione e che mostra sempre più i limiti di una cittadinanza ancorata al concetto di Stato-nazione.

L'aumento dei flussi migratori ha aumentato la tensione nel rapporto tra la cittadinanza e uno dei suoi caratteri, ovvero l'appartenenza nazionale⁶⁶. Questa tensione è dettata, tra le altre cose, dall'istituto della doppia cittadinanza, che, a parere di Joppke (2003) si distacca dalla concezione classica di questa condizione giuridica legata allo Stato-nazione, per cui un soggetto può essere cittadino di un solo Stato⁶⁷. Questo lo si nota dalla partecipazione sociale (attraverso, per esempio, il manifestare il proprio dissenso o assenso) e politica (con l'elezione dei propri rappresentanti in

⁶³ A. CIANCIO, *I diritti politici tra cittadinanza e residenza*, in *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2002, 58.

⁶⁴ G. ZINCONI, *Cittadinanza: trasformazioni in corso*, in *Filosofia politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2000, 79.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Come dimostrato da Ambrosini Maurizio in "Cittadinanza formale e cittadinanza dal basso. Un rapporto dinamico", 2016, 83.

⁶⁷ C. JOPPKE, *Citizenship between De- and Re-ethnicization*, in *Archives Européennes de Sociologie*, 2003, citato in M. AMBROSINI, *op. cit.*, 87.

Parlamento anche dall'estero) cui gli stranieri sono coinvolti. Essi infatti, soprattutto grazie al dilagare di nuove tecnologie, sono più informati e coinvolti sugli avvenimenti della madrepatria, oltre che dello Stato in cui risiedono. La doppia cittadinanza in questo senso pone dei problemi di identificazione con la nazione di origine piuttosto che con quella in cui si risiede, in quanto gli immigrati tendenzialmente si sentono appartenere ad entrambe le nazioni, rompendo così il legame tra cittadinanza e singolo Stato-nazione.

Quest'erosione del concetto di cittadinanza deriva anche dal riconoscimento dei diritti a livello internazionale. Essi infatti non sono più riconducibili allo *status* di cittadino, come lo era a seguito della Rivoluzione francese. Oggi i diritti umani sono frutto di accordi o convenzioni internazionali o sovranazionali basati sul principio di reciprocità.

Quanto detto fino ad ora va a spiegare come recentemente sia stata studiata una nuova forma di cittadinanza, che supera il classico modello nazionale, propendendo per una forma de-nazionalizzata o de-territorializzata di cittadinanza, che verrà analizzata nell'ultimo capitolo.

CAPITOLO 2

IMMIGRAZIONE E NUOVI CITTADINI, LA LEGISLAZIONE STATUNITENSE

1. Le radici storiche della cittadinanza negli Stati Uniti d'America

Come già introdotto nel capitolo precedente, per essere cittadino negli Stati Uniti d'America vige il criterio dello *ius soli*. È, infatti, con il 14° emendamento, redatto nel 1868, che si va a determinare l'acquisizione della cittadinanza. “*All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside*”⁶⁸. Secondo Grosso, questa è da considerare come la forma più pura⁶⁹ di applicazione di tale criterio.

La scelta di utilizzare come criterio lo *ius soli* è da attribuire ai *leader* degli Stati del Nord, il cui scopo era quello di permettere una vera e propria integrazione agli Stati del Sud con particolare riguardo alla popolazione nera, ridotta in schiavitù fino a pochi anni prima. Questo emendamento rappresentava la costituzionalizzazione del *Civil Rights Act* del 1866⁷⁰, e, insieme a questa legge, sanciva in modo definitivo l'emancipazione degli schiavi. Di fatto, l'emendamento andava a abolire gli effetti della sentenza *Dred Scott* (1857) della Corte Suprema, secondo cui gli schiavi non erano cittadini, non sarebbero potuti diventarlo e, quindi, non avevano alcun diritto a proporre azioni giudiziarie in qualsiasi tribunale federale⁷¹. Oltre a chiarire gli effettivi destinatari di tale diritto, la Corte decise che potesse essere solo esclusiva competenza delle Corti federali stabilire chi fossero i cittadini statunitensi e concedere la naturalizzazione. I singoli Stati federati avevano, però, la sola facoltà di conferire la cittadinanza relativa al proprio Stato e non quella federale. La Corte giustificò la sentenza ribadendo il fatto che i neri erano da considerarsi come inferiori rispetto ai bianchi e che, essendo schiavi, essi erano parte della proprietà del padrone.

È bene sottolineare come l'emendamento e il *Civil Rights Act* fossero più inclusivi per coloro che erano stati ridotti in schiavitù, ma continuava ad essere escludente nei confronti delle tribù indigene americane. L'obiettivo, infatti, non era quello di porre in essere una generale estensione

⁶⁸ Costituzione degli Stati Uniti d'America, 14° emendamento, 1868

https://www.senate.gov/civics/resources/pdf/US_Constitution-Senate_Publication_103-21.pdf

⁶⁹ E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto pubblico comparato*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 16.

⁷⁰ L'articolo dell'*Act* che fa da precursore all'emendamento è il CHAP. XXXI, sec 1, nel quale è riportato che “*all persons born in the United States and not subject to any foreign power, excluding Indians not taxed, are hereby declared to be citizens of the United States; and such citizens, of every race and color, without regard to any previous condition of slavery or involuntary servitude, [...] shall have the same right, in every State and Territory in the United States*”.

⁷¹ Diritto riconosciuto solamente ai cittadini dalla Costituzione americana all'articolo 3, secondo cui “*The judicial Power shall extend [...] to Controversies between [...] Citizens of different States*” e quindi non era estendibile nel 1857 agli schiavi, in quanto non cittadini.

della cittadinanza, ma semplicemente affermare l'abolizione della schiavitù anche negli Stati del Sud, uno dei motivi per cui era scoppiata la guerra. Questo scopo era stato esplicitato dall'autore dell'emendamento, il Senatore del Michigan Jacob Howard, il quale dichiarò espressamente che gli effetti di tale articolo avrebbero escluso gli indiani e altri stranieri nonostante questi fossero nati sul territorio americano, come ad esempio i familiari di Ministri o Ambasciatori stranieri⁷². Sarà solo nel negli anni '90 dell'Ottocento che si vedrà un progressivo riconoscimento dello *status* di cittadino anche ai nativi americani⁷³.

Va aggiunto che l'approvazione dell'emendamento in Congresso e la successiva ratifica da parte degli Stati non ha, però, rappresentato un'estensione anche dei diritti civili. Gli Stati del Sud avevano iniziato, infatti, ad adottare dei "*black codes*"⁷⁴, il cui scopo era l'esclusione degli ex-schiavi dalla fruizione dei diritti sanciti nel *Bill of Rights*.

2. La legge a regolamentazione dell'immigrazione

L'immigrazione era, fino all'Ottocento, materia di competenza dei singoli Stati dell'Unione. Oggi, invece, essa rientra nella giurisdizione federale. Vi è, però, un numero esiguo di attività destinate all'inclusione e alla gestione degli stranieri la cui pertinenza è a carico dei singoli Stati federati⁷⁵.

Il Governo federale regola l'immigrazione con due leggi: l'*Immigration and Nationality Act* del 1952 (d'ora in poi denominato INA) e l'*Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act* del 1996 (d'ora in poi chiamato IIRAIRA)⁷⁶.

Con il primo testo normativo si indica chi sono gli stranieri autorizzati ad entrare nel territorio statunitense, chi può rimanerci e quali azioni possono essere intraprese al riguardo. L'IIRAIRA, invece, è stato approvato come emendamento all'INA. Di fatto, L'IIRAIRA è stato approvato in risposta al sentimento anti-immigrazione che stava spopolando tra gli americani⁷⁷. Infatti, oltre a questa legge, il Congresso approvò nel 1996 anche l'*Antiterrorism and Effective Death Penalty Act* (AEDPA) e il *Welfare Act*. Con quest'ultima fu tolta la possibilità ai non-cittadini di usufruire

⁷² E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. lo ius soli nel diritto pubblico comparato*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 19.

⁷³ Grosso riporta, infatti, come ancora nel 1884 la Corte Suprema aveva sancito che nonostante, i nativi americani fossero nati sul territorio statunitense, essi non erano cittadini americani. Solo un decennio più tardi, il sistema giuridico federale permise ai figli di immigrati cinesi di godere dello *status* di cittadino, aumentando, così, il raggio di interpretazione dello *ius soli* e permettendo l'inclusione anche degli indiani d'America. E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto pubblico comparato*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 20.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ E. CORRADINI, *La legislazione americana in tema di immigrazione*, a cura di F.J. Capriotti III, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2002, 50.

⁷⁶ *Ivi* 49-50.

⁷⁷ B. LONATO, *La giurisprudenza americana e la green card: un caso giurisprudenziale esemplare*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2006, 91.

di certi servizi federali, prima anche a loro riconosciuti. L'AEDPA e l'IIRAIRA andarono a ridurre le possibilità di ingresso all'interno degli Stati Uniti, aumentando le forze dell'ordine sui confini e i motivi di inammissibilità, modificando le procedure di espulsione⁷⁸.

Venne istituita la *U.S. Commission on Immigration Reform* dal Congresso e dall'ex Presidente Clinton, nel 1990, il cui compito era quello di vagliare tutte le problematiche relative alla legge sull'immigrazione e trovarne delle soluzioni⁷⁹. Un esempio di problemi riscontrati dalla Commissione fu quello relativo al costo per lo Stato federale della gestione e il mantenimento degli stranieri. Infatti, con l'introduzione del *Welfare Act* e dell'IIRAIRA, oggi, per i primi cinque anni di residenza dello straniero, tali costi sono a carico dello sponsor. Come verrà analizzato più avanti, quest'ultimo è un cittadino statunitense coinvolto, come figura di garante, nella procedura di acquisizione della cittadinanza dello straniero affiancandolo e sostenendolo anche da un punto di vista finanziario.

Essendo di competenza federale, vi sono numerose agenzie che gestiscono l'immigrazione, tra cui il *Department of justice*, il *Department of labor* e il *Department of State*. Quest'ultimo, in particolare, è da considerarsi importante per via del fatto che al suo interno sono compresi i vari Consolati americani distribuiti nel mondo, i quali svolgono, tra le altre cose, insieme all'*Immigration and naturalization service (INS)*⁸⁰, il compito di rilasciare i visti agli stranieri che hanno intenzione di spostarsi sul territorio statunitense⁸¹. L'INS è un'agenzia federale, che fa capo al Dipartimento di giustizia e i cui compiti concernono l'applicazione delle leggi relative all'immigrazione, attraverso controlli sugli stranieri con le eventuali udienze per i clandestini, oltre che, come già detto in precedenza, esaminare e portare avanti le domande di visti. Sempre all'interno del Dipartimento di giustizia, vi è l'*executive office for immigration review (EOIR)*, che si occupa dell'aspetto giudiziario relativo all'immigrazione. Esso, infatti, coordina i lavori dei giudici dell'immigrazione in tutti gli Stati, i quali sono chiamati a pronunciarsi sulle espulsioni.

La *green card* e i visti permettono allo straniero che ne è titolare di risiedere legalmente sul territorio degli Stati Uniti; essi sono soggetti a restrizioni numeriche per quanto riguarda la quantità di emissione⁸².

Per quanto concerne l'ottenimento del visto, bisogna premettere che vi sono delle differenze tra lo straniero situato già sul territorio statunitense, quello che si trova fuori, e lo straniero ammissibile o inammissibile. In quest'ultimo caso, lo straniero vedrà il rifiuto del visto, non potrà

⁷⁸ B. LONATO, *La giurisprudenza americana e la green card: un caso giurisprudenziale esemplare*, in *Diritto, Immigrazione e cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2006, 91.

⁷⁹ È, infatti, dai pareri di questa Commissione che il Congresso emanò le leggi sopra citate.

⁸⁰ E. CORRADINI, *La legislazione americana in tema di immigrazione*, a cura di F.J. Capriotti III, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2002, 51.

⁸¹ *Ivi*, 57.

⁸² B. LONATO, *La giurisprudenza americana e la green card: un caso giurisprudenziale esemplare*, in *Diritto, Immigrazione e cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2006, 90.

entrare nel territorio americano, oppure, nel caso in cui si trovi già negli Stati Uniti, non gli verrà concesso il passaggio da residente temporaneo a residente permanente.

I vari tipi di visti vengono rilasciati agli stranieri ammissibili e sono divisi in due macro categorie: *immigrant visa* (o *green card*) e *non-immigrant visa*. Con il primo si permette all'immigrato di entrare definitivamente negli Stati Uniti, il secondo, invece, permette l'ingresso per un periodo di tempo limitato.

Le *green cards* vengono attribuite in base ad una sponsorizzazione, cioè la presenza di un soggetto cittadino e residente sul territorio americano che si fa garante per lo straniero richiedente il visto. Gli sponsor possono essere di origine governativa, familiare oppure i datori di lavoro⁸³.

I visti sponsorizzati dagli organi statali, generalmente, sono destinati ai richiedenti asilo o ai rifugiati e sono rilasciati dai Consolati, tramite leggi *ad hoc* da parte del Congresso, controfirmate dal Presidente (in casi eccezionali), oppure tramite la lotteria. Quest'ultimo caso, chiamato Diversity Immigrant Visa Lottery Program, è appunto un programma che mette in palio ogni anno 50 mila visti, che permettono la residenza permanente, da destinare a stranieri provenienti da Stati con un basso tasso di emigrazione verso gli Stati Uniti. Per parteciparvi è necessario possedere un diploma di scuola superiore o altri titoli equivalenti⁸⁴.

Per quanto riguarda i *family-sponsored immigrants*, è opportuno chiarire come questi non vengano rilasciati in modo indiscriminato a qualsiasi familiare, ma solo ai parenti di primo grado, quali figli, sorelle o fratelli, genitori e coniugi. Per spostarsi negli Stati Uniti come coniuge è necessario che il matrimonio si sia svolto regolarmente e «che non sia contrario ai diritti fondamentali o alle regole morali riconosciute dal popolo americano»⁸⁵. Ad esempio, il matrimonio non deve essere poligamo o incestuoso. Nel caso in cui il matrimonio fosse contratto solo per l'ottenimento del visto, i coniugi sarebbero penalmente perseguibili.

La sponsorizzazione da parte del datore di lavoro è possibile, secondo la legge, nel caso in cui vi sia un'offerta permanente di lavoro. Vi è un ordine di priorità secondo cui vengo concesse le *green cards*. La prima categoria è composta dai *priority workers*, ovvero professori o ricercatori, soggetti con particolari doti nelle scienze, nelle arti, nell'educazione e i dirigenti delle multinazionali. Seguono i lavoratori di meno prestigio, i religiosi e, infine gli investitori di nuove imprese commerciali.

In questi ultimi due casi la richiesta di visto viene presentata dallo sponsor in uno degli uffici dell'INS, che si occuperà di valutare la validità dei legami di parentela o l'effettività dell'offerta di lavoro. Una volta stabilito il rispetto dei criteri, lo straniero domanderà il visto al Consolato

⁸³ E. CORRADINI, *La legislazione americana in tema di immigrazione*, a cura di F.J. Capriotti III, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2002, 54.

⁸⁴ U.S. Government Services and Information, *Green Cards and Permanent Residence in the U.S.* <https://www.usa.gov/green-cards>

⁸⁵ B. LONATO, *La giurisprudenza americana e la green card: un caso giurisprudenziale esemplare*, in *Diritto, Immigrazione e cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2006, 90.

americano situato nel suo Stato, il quale indagherà sull'esistenza o meno dei requisiti di esclusione, ovvero le ipotesi che non permettano al richiedente di ottenere la *green card*.

Per quanto riguarda i rifugiati, questi devono dimostrare che il loro rientro nel Paese di origine potrebbe mettere a repentaglio la loro incolumità, cioè essere soggetti a persecuzioni o discriminazioni.

I visti temporanei, invece, sono una cinquantina e non tutti permettono di lavorare, ma prevedono, comunque, requisiti più elastici per il richiedente. Anche questi si dividono in categorie: quelli che prevedono un permesso di lavoro, quelli che non permettono di lavorare e i visti speciali. Nel primo caso si annoverano, ad esempio i visti per i diplomatici e per i lavoratori temporanei. I visti che non permettono di lavorare possono essere quelli destinati ai turisti o ai membri di equipaggi di navi o aerei. Tra i casi speciali vi sono, invece, gli studenti oppure i fidanzati in procinto di matrimonio⁸⁶.

La procedura di ammissione per chi detiene questo tipo di *green card*, non necessita la presentazione di una domanda agli uffici dell'INS, in quanto la richiesta di visto viene presentata direttamente in Consolato.

I soggetti che detengono questo visto e si trovano già sul territorio americano, possono fare richiesta dell'*immigrant visa* attraverso la procedura di *adjustment of status*.

Quanto all'espulsione, l'IIRAIRA prevede i casi di divieto di accesso al territorio degli Stati Uniti sia quelli di espulsione. Per la maggior parte dei casi, l'espulsione avviene perché lo straniero è sprovvisto di un permesso di soggiorno valido. Vi sono casi, però, in cui lo straniero può essere espulso, nonostante abbia un permesso di soggiorno valido, ad esempio nel caso in cui il giudice gli commini una condanna penale⁸⁷.

3. Metodi di acquisizione della cittadinanza

Dato il sistema federale vigente negli Stati Uniti, si può dire che la cittadinanza vada a rappresentare una doppia appartenenza; da un lato allo Stato federale e dall'altro allo Stato federato. I cittadini, infatti, rispondono al sistema giuridico dello Stato di appartenenza, che potrebbe presentare differenze con quelli degli altri Stati, ma, essendo americani, essi godono di «tutti i privilegi e di tutte le immunità»⁸⁸ che derivano dallo *status* di cittadino dello Stato federale. È necessario aggiungere che la cittadinanza federale prevale su quella del singolo Stato.

⁸⁶ E. CORRADINI, *La legislazione americana in tema di immigrazione*, a cura di F.J. Capriotti III, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2002, 57.

⁸⁷ *Ivi* 59.

⁸⁸ G. CORDINI, *Cittadinanza migrazioni. Una introduzione alla prolusione accademica tenuta da Giulio Cesare Buzzati nel Novembre 1906*, in *Il Politico, L'America Latina tra ieri e oggi: prospettive interdisciplinari*, Vol. 78, N. 3, Rubbettino Editore, 2013, 223.

Per diventare cittadino americano, il *Civic Rights Act* e il 14° emendamento, prevedono, come già detto in precedenza, il criterio dello *ius soli*, che permette al soggetto nato sul territorio di esserne cittadino. Il sistema giudiziario federale ha, però, disposto delle precisazioni circa il tema.

In tal senso, si è sviluppato un dibattito circa i limiti di interpretazione che si possono dare all'emendamento per quanto riguarda la pratica del “*birth tourism*”. Questo fenomeno consiste nella grande migrazione clandestina di gestanti straniere verso gli Stati Uniti, con lo scopo di trasmettere la cittadinanza americana al figlio. La Corte Suprema ha dibattuto sul tema, riportando posizioni alquanto contrastanti. Da una parte, essa ha ribadito il fatto che non si possa negare lo *status* di cittadino, anche al figlio di genitori sprovvisti di permesso di soggiorno; ma dall'altro lato ha affermato che non è da considerarsi incostituzionale la redazione di norme che vadano a limitare questo fenomeno. A tal riguardo l'INA prevede delle misure che vanno ad incentivare il criterio dello *ius sanguinis*, per cui è cittadino americano il figlio di genitori sposati e cittadini americani. Nel caso in cui solo un genitore sia americano, è necessario che questo sia residente sul territorio statunitense da almeno cinque anni prima della nascita del figlio e che continui ad esserlo per almeno due anni dopo il quattordicesimo anno di età dello stesso. Lo stesso vale per i figli nati al di fuori del matrimonio. Lo scopo di tali restrizioni è quello di impedire che chiunque abbia acquisito la cittadinanza americana per nascita e poi sia tornato nel Paese di origini continui a trasmetterla alle future generazioni tramite lo *ius sanguinis*⁸⁹.

La cittadinanza per nascita, però, può essere concessa non solo nel caso in cui si nasca sul territorio americano, ma anche se si è figli di cittadini statunitensi e si nasce in un altro Stato, facendo apposita domanda presso il Consolato entro il diciottesimo anno di età. Nel momento in cui il soggetto interessato compie la maggiore età, egli dovrà richiedere il certificato di cittadinanza al Dipartimento d'Immigrazione americano (USCIS).

Oltre al criterio dello *ius soli*, è possibile, per lo straniero, acquisire lo *status* di cittadino, seguendo le norme contenute nell'INA, attraverso la naturalizzazione. In questo caso, il soggetto deve essere in possesso della *green card* da almeno cinque anni e risiedere negli Stati Uniti da non meno di due anni e mezzo. La domanda deve essere presentata tramite un modulo particolare, il USCIS N-400, ed essere in possesso di determinati requisiti, oltre a quelli del visto e della residenza. Tra i requisiti richiesti vi sono la maggiore età, non essere usciti dal territorio americano nei tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda e rimanerci fino alla fine della procedura, non aver commesso alcun crimine e il superamento di un test. Quest'ultimo consiste in una serie di domande volte a verificare la competenza linguistica e la conoscenza dell'educazione civica, nel caso in cui non venga superato, è possibile riprovare il test dopo due o tre mesi.

⁸⁹ E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto pubblico comparato*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 22-23.

Oltre al test, è possibile ottenere la naturalizzazione attraverso l'istituto del matrimonio. In questo caso è necessario essere in possesso della *green card* per almeno tre anni. L'INA prevede che i requisiti i medesimi requisiti di prima, l'unica differenza riguarda la residenza, che deve essere di un anno e mezzo prima della presentazione della domanda ed essere sposato con la stessa persona per tutto il periodo necessario all'ottenimento della domanda.

È possibile, inoltre, ottenere la cittadinanza se si ha prestato servizio nelle forze armate americane. In questo caso il membro dell'esercito deve aver prestato servizio da almeno un anno ed essere residente in modo permanente durante la procedura.

Dopo circa un anno, la procedura si conclude con il giuramento di fedeltà (*Oath of allegiance*), il quale è presieduto da un membro dell'USCIS o da un giudice della Corte federale⁹⁰.

Va precisato che vi possono essere dei casi in cui è negato l'ottenimento della cittadinanza. Generalmente i motivi possono essere per interruzione della residenza o per aver commesso un reato.

La cittadinanza comporta diritti e doveri come per i cittadini nati sul territorio americano. Essi possono, quindi, votare e ricoprire cariche pubbliche e ottenere il passaporto americano, oltre che la residenza permanente sul territorio statunitense senza alcun tipo di restrizioni, previste, invece, per chi possiede una *green card*. Inoltre, il cittadino naturalizzato non può essere soggetto di espulsione; al contrario, lo straniero che detiene il visto è suscettibile a tale procedura. Inoltre, il soggetto naturalizzato può mantenere la doppia cittadinanza e svolgere il ruolo di sponsor per i familiari che intendono muoversi verso gli Stati Uniti.

4. Il trattamento dei non-cittadini

A fondamento degli Stati Uniti vi è la Dichiarazione d'Indipendenza del 1776 con la quale i Padri fondatori affermarono i primi tre grandi diritti inalienabili dell'uomo, cioè «*Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness*»⁹¹, assicurati attraverso l'istituzione di Governi, il cui potere deriva dal consenso dei governati. Inizialmente, non vennero previste all'interno della Costituzione, però, normative a garanzia del rispetto dei diritti di libertà, come invece erano presenti nelle Costituzioni dei singoli Stati federati. Queste ultime, infatti, contenevano una struttura divisa in due parti: una dedicata a normare il funzionamento degli organi statali, la seconda dedicata ai diritti, il *Bill of Rights*. Fu su questa linea d'onda che Madison propose i primi dieci emendamenti

⁹⁰ I. BLOEMRAAD, *The North American Naturalization Gap: An Institutional Approach to Citizenship Acquisition in the United States and Canada*, in *The International Migration Review*, Vol.36, N.1, Sage Publications, Inc on behalf of the Center for Migration Studies of New York, Inc., 2002, 203.

⁹¹ Dichiarazione d'Indipendenza, 1776.

alla Costituzione, specificando che sarebbe stato compito delle Corti tutelare i diritti contenuti in essi⁹².

Il 14° emendamento alla sezione 2 riporta come i cittadini di ciascuno Stato debbano vedere riconosciuti i loro privilegi e immunità che derivano dallo *status* di cittadino. Questo principio è stato definito anche come *Comity Clause*. È, quindi, compito degli Stati tutelare i diritti dei cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un altro Stato⁹³.

Il *Civil Rights Act* venne proposto nel 1866 dal Senatore dell'Illinois Lyman Trumbull, il quale giustificò la scelta di introdurre tale legge con lo scopo di garantire l'uguaglianza tra i bianchi e le persone di colore per quanto concerne il godimento dei diritti fondamentali, dato che gli Stati del Sud avevano adottato dei "*Black codes*", nonostante fosse già stata abolita la schiavitù. L'intervento del Senatore condannò i comportamenti di questi Stati derivanti dall'adozione di questi "*Codes*", che negavano alle persone di colore l'accesso ai diritti, oltre che affliggere loro pene più severe rispetto ai bianchi e trattamenti pari a quelli schiavisti. Un esempio di "*Black codes*" fu quello adottato dal legislatore del Mississippi nel 1865, in cui si fece una chiara distinzione in classi per l'esercizio dei diritti. In questo caso, venne garantito ai "*blacks*" l'esercizio di parte dei diritti concessi anche ai bianchi, ma venne loro impedito l'acquisto o l'affitto di terreni. L'obiettivo della proposta di legge era, quindi, quello di porre fine alle discriminazioni e dare effetto ai diritti contenuti negli emendamenti della Costituzione federale. Ai cittadini è indirizzato il contenuto di tale legge e del 14° emendamento. Entrambi, infatti, presentano i principi generali di uguaglianza e antidiscriminazione e la loro portata non deve essere applicata facendo differenze di razza, colore o precedenti condizioni di servitù. Questo principio viene definito "*Equal Protection Clause*"⁹⁴.

È bene sottolineare come tale clausola però non valesse indiscriminatamente per qualsiasi tipo di diritto. Era opinione comune, soprattutto per molti Repubblicani all'interno del Senato, che la protezione da parte del governo fosse valida soltanto per tutto ciò che concernesse la vita, la libertà e la proprietà, ma non il diritto di voto.

Inoltre, la clausola era, già nel diciannovesimo secolo, valida solo per i cittadini, non per gli stranieri. In quegli anni, infatti, il Congresso sosteneva che ai cittadini fosse concesso il godimento di tutti i diritti previsti, mentre per gli stranieri non ne dovesse essere concessa una paritaria fruizione, nonostante fossero anche loro persone. Ad esempio, essi non avevano diritto a possedere appezzamenti di terreno, a meno che non fosse consentito dalla legge del singolo

⁹² A. REPOSO, *The Federalist, Judicial review e Stato federale*, in *Il Politico*, Vol. 52, N. 1, Rubbettino Editore, 1987, 49.

⁹³ J. HARRISON, *Reconstructing the Privileges or Immunities Clause*, in *The Yale Law Journal*, Vol. 101, N. 7, The Yale Law Journal Company, Inc., 1992, 1398.

⁹⁴ *Ivi* 1433 e s.

Stato⁹⁵. Ne consegue che la clausola proteggesse gli stranieri dalle discriminazioni razziali, ma non dalle discriminazioni derivanti dal loro *status* di “*aliens*”.

All'interno della Costituzione non vi è una vera e propria formulazione della condizione giuridica che deriva dallo *status* di non-cittadino. È solo grazie alla giurisprudenza della Corte Suprema che si delineano i diritti e i doveri che spettano loro. È la stessa Corte che nel 2001, infatti, ha attribuito al Congresso federale la competenza circa il tema dell'immigrazione, la quale, in questo modo, viene classificata come materia di politica estera e di sicurezza nazionale. L'unica cosa su cui inizialmente si pronunciò la Corte fu il divieto di discriminazione circa i rapporti politici e civili nei confronti dei non-cittadini.

Il fatto che non vi siano linee guida sul tema nella Costituzione, nel corso del Novecento, ha permesso al Governo di mettere in atto una serie di misure restrittive verso gli immigrati. Tra le varie misure adottate dal Governo, si può riportare, ad esempio, la decisione di F. D. Roosevelt, dopo l'attacco a Pearl Harbour del 1941, di far arrestare e deportare in campi di segregazione più di centomila giapponesi, giustificando l'azione repressiva come necessaria per la prevenzione ad eventuali azioni di spionaggio.

Le leggi sull'immigrazione contenevano restrizioni volte a reprimere la libertà di opinione e di associazione previste nel 1° emendamento. In questo caso fu l'intervento della Corte, con la sentenza *Harisiades* del 1952, ad avallare tale impostazione, basandosi sul principio dei pieni poteri che vengono attribuiti al Congresso dalla Costituzione. Infatti, essa stabilì che riuscire ad entrare nel territorio americano, non implicava il fatto di trovarsi in una posizione favorevole per la difesa dei propri diritti. In particolare, con la sentenza sopra citata, i diritti garantiti dal primo emendamento, quali la libertà di espressione ed opinione, non erano validi per i simpatizzanti del partito comunista⁹⁶.

Ancora, nel 1950, i giudici statunitensi dichiararono che agli stranieri, cui non era permesso di entrare negli Stati Uniti, sarebbe stata negata la possibilità di ricorrere al giudizio di un tribunale. È solo nel 1982 che la Corte riconosce più diritti agli stranieri, attraverso la sentenza *Landon v. Plasencia*. In questo caso, i giudici affermarono che nel momento in cui uno straniero è ammesso negli Stati Uniti, egli stringe un legame con la comunità, simile a quella che si viene a creare quanto un soggetto ottiene la residenza permanente.

Nel 2001, a seguito dell'attacco alle *Twin Towers* e al Pentagono, venne concessa al Governo federale la gestione dello stato di emergenza tramite la *Declaration of National Emergency by Reason of certain terrorist Attacks* (Settembre 2001). Questo atto permetteva all'esecutivo di sostituirsi al sistema giudiziario per tutti i casi riguardanti il terrorismo, giustificando tale

⁹⁵ J. HARRISON, *Reconstructing the Privileges or Immunities Clause*, in *The Yale Law Journal*, Vol. 101, N. 7, The Yale Law Journal Company, Inc., 1992, 1442.

⁹⁶ S. F. REGASTO, *Gli Stati Uniti e il problema dell'immigrazione nella giurisprudenza della Corte Suprema*, contributo destinato agli *Studi in onore di Aldo Loiodice*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2011, 6.

intervento come competenza del Governo visto che concerneva la difesa nazionale. Tra le varie misure previste, vi sono l'istituzione di tribunali speciali, l'introduzione di nuove fattispecie di reati di natura penale e la modifica delle norme processuali. I destinatari di tale ordinanza sono soprattutto gli stranieri sul territorio americano, che possono essere accusati direttamente dal Presidente nel caso in cui sussistano determinati requisiti, cioè che siano appartenenti ad una nota cellula terroristica, in particolare ad "Al Qaeda", che abbiano partecipato ad azioni terroristiche o che ne siano complici⁹⁷.

La particolarità di questa disposizione è l'inapplicabilità delle norme previste dal diritto internazionale, in particolare quelle riguardanti il trattamento dei prigionieri di guerra previste della Convenzione di Ginevra del 1949, nel caso in cui il Presidente ritenga lo straniero come colpevole di uno dei reati sopra citati⁹⁸. A giustificare questa decisione vi è il fatto che i soggetti arrestati non mostrassero legami di appartenenza ad uno Stato belligerante e che, essendo riconducibili ad Al Qaeda, essi non appartengono ad un vero e proprio Stato⁹⁹. Per questi soggetti fu prevista la detenzione per gli arrestati presso la base militare di Guantánamo.

La questione di Guantánamo è stata una delle vicende in cui negli Stati Uniti si è visto il minor riconoscimento dei diritti ai non-cittadini. Essa è, infatti, stata definita come «*a legal black hole*»¹⁰⁰, per via del fatto che i detenuti non abbiano mai sostenuto un vero processo, a causa della mancanza della formulazione delle vere e proprie accuse. A tale riguardo, Michael Ratner, presidente del *Center for Constitutional Rights*, disse che il motivo per cui è importante parlare di ciò che succede a Guantánamo è dato dal fatto che il trattamento dei prigionieri in quella sede è da considerarsi deplorabile. Il Governo americano non ha mai reso pubbliche le identità dei soggetti arrestati, i quali sono stati sottoposti ad interrogatorio senza la corretta assistenza legale. Oltre a questo, ai detenuti non sempre era concesso mangiare, potevano uscire dalla loro cella per un'ora e mezza a settimana, durante gli interrogatori venivano incatenati a terra. È solo grazie all'intervento di Amnesty International che venne reso noto il trattamento, basato su torture fisiche e psicologiche, tenuto nei confronti dei detenuti all'interno della base militare¹⁰¹.

⁹⁷ T. E. FROSINI, *Lo stato di diritto si è fermato a Guantánamo*, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2005

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/guantanamo_frosini/index.html

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Per essere considerato come Stato è necessario che siano presenti i tre caratteri tipici, quali popolo, territorio e sovranità. Per le norme di diritto, Al Qaeda non può essere assimilato ad un vero e proprio Stato in quanto manca dell'elemento territoriale, che come per il fenomeno dell'ISIS, varia a seconda delle conquiste o delle perdite subite.

¹⁰⁰ Definita così da Lord Johan Steyn al *British Institute of International and Comparative Law*, il 25 novembre 2003 e nel caso *Abbasi & Anor v. Sec'y of State of Foreign & Commonwealth Affairs*, EWCA Civ. 1598, par. 64, UK Sup. Ct. Judicature, C.A., novembre 2002, sito web: www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/1598.html.

¹⁰¹ T. E. FROSINI, *op. cit.*

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/guantanamo_frosini/index.html

Sempre nel 2001, il Congresso ha approvato la *USA Patriot Act* (Ottobre 2001), che prevedeva misure particolarmente rigide nei confronti degli stranieri. Tra le misure sono annoverate l'espulsione per attività associazionistiche e la detenzione su ordine del Procuratore Generale, senza essere informato dei capi di imputazione.

È nel 2004 che la Corte Suprema si pronunciò, attraverso diverse sentenze, circa le vicende di Guantánamo, dichiarando l'illegittimità di certi comportamenti assunti dal Governo nella base militare.

In *Rasul v. Bush* (2004), la Corte concesse ai detenuti la possibilità di essere sottoposti al giudizio di una Corte federale, dato che chi lavorava a Guantánamo era sottoposto alla legge federale e che la loro permanenza nella base militare non poteva prescindere l'applicazione dei diritti individuali.

Nella sentenza *Hamdi v. Rumsfeld* (2004), la Corte ribadì la necessità dell'applicazione della separazione dei poteri e del principio di *checks and balances*, in modo da arginare i poteri attribuiti all'esecutivo, anche se si trattava di un caso di emergenza. In particolare, nella sentenza venne chiarito come il Presidente non abbia potere supremo durante lo stato di guerra quando vengono coinvolti i diritti dei cittadini, che lo stesso debba essere limitato dagli altri poteri, se le libertà individuali rischiano di essere messe a repentaglio.

Dopo questi interventi della Corte Suprema, altre Corti statunitensi si pronunciarono circa il trattamento dei prigionieri di Guantánamo. Il giudice federale del District of Columbia stabilì, nel 2005, che i tribunali militari sono incostituzionali, perché non rispettano i diritti dei prigionieri.

Nella maggioranza dei casi, il principio dei pieni poteri del Congresso per motivi di politica estera e di sicurezza nazionale ha obbligato gli stessi giudici a non garantire in modo pieno i diritti spettanti agli stranieri. Ciononostante, i giudici hanno iniziato a operare dei controlli sulle decisioni riguardanti l'immigrazione e il trattamento degli stranieri. La Corte Suprema, comunque, non si è mai pronunciata su una possibile illegittimità della legge sull'immigrazione, la sua concentrazione è sempre stata dedita al riconoscimento di un sempre più ampio spettro di diritti per i non-cittadini. In questo senso, si può dire che si è vista, però, una convergenza tra quanto deciso dalla Corte ed il Congresso, tant'è vero che quest'ultimo non ha mai sindacato le sentenze che hanno ampliato i diritti estesi ai migranti¹⁰².

¹⁰² S. F. REGASTO, *Gli Stati Uniti e il problema dell'immigrazione nella giurisprudenza della Corte Suprema, contributo destinato agli Studi in onore di Aldo Loiodice*, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2011, 10.

CAPITOLO TRE

ANALISI STORICA E GIURIDICA DEL CONTESTO ITALIANO

1. Cenni storici sulla legislazione italiana

Attualmente, la legge relativa all'acquisizione della cittadinanza italiana è la numero 91 del 5 febbraio 1992. Fino a quel momento era ancora in vigore una legge emanata durante il Regno d'Italia, la L. 555/1912. Quest'ultima è considerata come la prima legislazione che affronta in modo organico la questione della cittadinanza in Italia¹⁰³. Essa prevedeva che la trasmissione della cittadinanza spettasse al *pater familias*. Ciò comportava, tra le altre cose, che nel caso in cui il padre avesse subito un cambiamento dello *status* di cittadino, ad esempio perdendolo, anche alla moglie e ai figli sarebbe toccata la stessa sorte¹⁰⁴. Alla regola generale di trasmissione della cittadinanza del padre, vi erano, però, delle eccezioni, come, a titolo di esempio, la concessione della cittadinanza da parte della madre, nel caso in cui il padre fosse stato ignoto o comunque non fosse stato cittadino italiano, e l'acquisizione della cittadinanza, in base al criterio dello *ius soli*, al soggetto i cui genitori fossero stati ignoti¹⁰⁵.

La legge reggia citata prevedeva forme di acquisizione dello *status* di cittadino anche per gli stranieri e i figli di questi nati sul territorio italiano. Per i primi era possibile divenire cittadino del Regno dopo aver prestato servizio militare per almeno tre anni, dopo aver risieduto sul territorio per almeno cinque anni o due anni se egli avesse sposato un cittadino¹⁰⁶.

I figli degli stranieri nati nel Regno d'Italia, invece, potevano ottenere la cittadinanza prestando anche essi servizio militare o svolgendo un lavoro presso gli uffici statali. Inoltre, per questi era possibile richiedere la cittadinanza se, dopo aver compiuto 21 anni, avessero risieduto nel territorio del Nazionale e entro l'anno successivo avessero dichiarato la volontà di diventarne cittadino¹⁰⁷.

A motivare la scelta del legislatore a favore di un cambiamento della legge, redigendo la L. 91/92, vi sono i grandi flussi migratori di italiani che dall'Argentina e dal Brasile erano diretti verso l'Italia¹⁰⁸.

L'attuale legge ha sostituito di fatto la matrice patriarcale della precedente introducendo la parità di genere. Oltre a ciò, la stessa è stata elaborata in modo da adeguarsi alle normative europee circa

¹⁰³ F. OCCHETTA, *La cittadinanza in Italia. Tra "ius sanguinis" e "ius soli"*, in *La civiltà cattolica*, Quaderno 3919, Vol. IV, 2013, 16 <https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-cittadinanza-in-italia-tra-ius-sanguinis-e-ius-soli/>

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ L. 555/1912, "Sulla cittadinanza italiana", art. 1.

¹⁰⁶ L. 555/1912, "Sulla cittadinanza italiana", art. 5.

¹⁰⁷ L. 555/1912, "Sulla cittadinanza italiana", art. 3.

¹⁰⁸ F. OCCHETTA, *op. cit.*, 16 <https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-cittadinanza-in-italia-tra-ius-sanguinis-e-ius-soli/>

la cittadinanza comunitaria. Essa, però, non ha subito una modifica circa il criterio di attribuzione, infatti vige ancora il principio dello *ius sanguinis*, motivato dal fatto che le comunità italiane residenti ancora all'estero volessero mantenere un «legame giuridico, ma anche culturale e sentimentale, costituito dalla cittadinanza»¹⁰⁹ con il Paese d'origine¹¹⁰.

Vi è, comunque, un discorso più ampio da analizzare circa il concetto di cittadinanza, che trova radice all'interno della Costituzione. Il testo costituzionale fa specifico riferimento ai cittadini quanto a destinatari delle norme contenute all'interno. Si può, però, dire che i destinatari delle norme costituzionali sono «tutte le persone presenti sul territorio nazionale a prescindere dalla titolarità della cittadinanza statale»¹¹¹. Lo si evince sia dalla Parte prima del testo costituzionale, relativa ai diritti e ai doveri, ma anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale, la numero 120 del 1967, con cui si riconosce il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione anche ai non-cittadini. In base a questa sentenza, è possibile, quindi, avanzare l'ipotesi per cui il termine «titolare», contenuto nelle norme sui diritti e doveri, possa indicare sia i cittadini statali sia gli stranieri. Questo anche perché nel 1948 questi titolari erano per lo più cittadini italiani, oggi, invece, vi è una forte presenza di stranieri che non sono cittadini, ma che comunque possono godere di una serie di diritti contenuti nella Carta fondamentale, nel rispetto del principio di uguaglianza¹¹².

2. Disciplina dell'immigrazione in Italia

La prima legge tesa a disciplinare l'immigrazione in Italia in modo organico è la legge numero 40 del 1998, la cosiddetta legge Turco-Napolitano. L'obiettivo era quello di regolamentare il fenomeno migratorio, cercando di favorire l'immigrazione regolare e di ostacolare quella clandestina¹¹³.

Successivamente, le norme presenti nella legge del 1998 vengono riprese nel decreto legislativo n. 286 del 1998, il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (da qui in poi Testo Unico). Con esso vengono disciplinati i diritti e i doveri spettanti agli stranieri, oltre che alle norme riguardanti le politiche migratorie. Il contenuto del Testo Unico è indirizzato agli stranieri, in particolare ai cittadini extraeuropei e

¹⁰⁹ Atti parl., Senato della Repubblica, X Legislatura, disegno di legge n. 1460, *Nuove norme sulla cittadinanza*, 2.

¹¹⁰ F. PASTORE, *La comunità sbilanciata. Diritto alla cittadinanza e politiche migratorie nell'Italia post-unitaria*, Centro Studi di Politica Internazionale - CeSPI, 2002, 15.

¹¹¹ L. RONCHETTI, *La Costituzione come spazio della cittadinanza*, in *Materiale per una storia della cultura giuridica*, Fascicolo 2, Il Mulino, Bologna, 2015, 450.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l'ordinamento europeo e l'esperienza italiana*, Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 485.

agli apolidi, dato che per quanto riguarda i cittadini europei, gli Stati devono adeguarsi ai principi e alle norme dell'Unione¹¹⁴.

Le normative prevedono una netta distinzione tra la condizione regolare e quella irregolare. In particolare, per gli stranieri rientranti nella prima categoria è previsto «un percorso di acquisizione della cittadinanza volto al riconoscimento di alcuni diritti fondamentali»¹¹⁵, mentre sui secondi pende un provvedimento di espulsione e la loro gestione è affidata dal Centro di permanenza temporanea, istituito sempre con il Testo Unico.

Per entrare sul territorio italiano è necessario essere dotati di un passaporto e del visto, il quale deve essere richiesto presso i Consolati italiani situati nello Stato di appartenenza dello straniero. Lo straniero deve, inoltre, essere in possesso del permesso di soggiorno. Esistono diverse tipologie di tale documento che differiscono tra di loro per durata e motivo per cui lo straniero intende entrare sul territorio italiano. Essi hanno durata minima di tre mesi e massima di due anni e sono rinnovabili. Il visto di tre mesi si ottiene per motivi di affari o turismo. Gli altri documenti che vengono rilasciati si dividono in: motivi di lavoro, di studio o di ricongiungimento familiare¹¹⁶. Nel 2011 è stata aggiunta una nuova tipologia di visto per la residenza elettiva. Questo visto permette l'ingresso e il soggiorno in Italia agli stranieri che hanno intenzione di stabilirsi nel Paese senza, però, svolgere alcun lavoro, in quanto dotati dei mezzi sufficienti per potersi mantenere. Lo straniero dovrà quindi provare l'esistenza di tali risorse economiche e di un'abitazione in cui stabilire la residenza¹¹⁷.

L'autorità italiana può comunque rifiutarsi di rilasciare o rinnovare, nonostante sia permesso il rinnovo, i permessi se lo straniero non è in possesso dei requisiti richiesti per l'entrata sul territorio¹¹⁸, quali, ad esempio, essere dotato del passaporto e degli ulteriori documenti necessari a confermare il motivo della permanenza in Italia, avere a disposizione risorse sufficienti al proprio mantenimento durante il periodo di permanenza oppure essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Italia o di altri Paesi dell'area Schengen¹¹⁹.

Dopo cinque anni di residenza regolare, lo straniero può richiedere per sé e per la famiglia la carta di soggiorno. Questo documento non ha durata e permette al titolare di poter soggiornare in Italia senza visto, svolgere qualsiasi attività che non sia ritenuta strettamente connessa allo *status* di cittadino e, se previsto dall'ordinamento, esercitare il diritto all'elettorato¹²⁰.

¹¹⁴ D. lg n. 286/1998, art. 1.

¹¹⁵ G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l'ordinamento europeo e l'esperienza italiana*, Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 485.

¹¹⁶ D. lg. n. 286/1998, art. 5.

¹¹⁷ S. CASABONA, *Cittadinanza e sua commodificazione: cittadinanza come diritto, cittadinanza come bene*, in AA.VV. *Migrazioni, diritto e società*, a cura di D. CIAFFI, F. PARISI, M. PATTI, CEDAM, 2018, 129.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ D. lg. n. 286/1998, art. 4.

¹²⁰ D. lg. n. 286/1998, art. 9.

L'espulsione è prevista nel caso in cui lo straniero non si è sottoposto ai controlli alla frontiera o non è in regola con i documenti.¹²¹ Sono esclusi da questo procedimento i minori di diciotto anni, a meno che non esercitino il diritto a seguire il genitore espulso, gli stranieri con parenti italiani entro il quarto grado e le donne in gravidanza o che hanno un figlio di età compresa entro i sei mesi di vita¹²².

Nel Testo Unico è, inoltre, previsto il diritto all'unità familiare agli stranieri dotati di permesso di soggiorno di almeno un anno, i quali possono richiederlo per i coniugi, i figli, i genitori e i parenti entro il terzo grado, specificando per questi ultimi che essi debbano essere «inabili al lavoro secondo la legislazione italiana»¹²³. Vi sono, però, dei requisiti da rispettare, quali disporre di un alloggio in cui stabilire la residenza e di un reddito che permetta la sussistenza.

Nel 2002 è stata introdotta nel sistema giuridico italiano la legge n. 189 del 2002, la legge Bossi-Fini, la quale concede il permesso di soggiorno a coloro che hanno un lavoro o un reddito sufficienti al loro sostentamento. La particolarità di questa norma riguarda la possibilità per la polizia di respingere gli stranieri clandestini in acque extra-territoriali¹²⁴.

Nel 2009 è, poi, entrata in vigore la legge n. 94, con cui si è istituito il reato di clandestinità, cioè l'entrata o lo stabilimento illegali nello Stato italiano di soggetti clandestini. L'obiettivo che si voleva raggiungere con la creazione di questa nuova fattispecie di reato era prevedere misure che facilitassero l'espulsione¹²⁵. Tale reato è applicabile agli stranieri extracomunitari, ma anche ai cittadini europei precedentemente allontanati dallo Stato, oltre che agli stranieri cui è scaduto il permesso di soggiorno. Il reato di clandestinità è stato poi abrogato con la legge 67 del 2014 denominata Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio¹²⁶.

Nell'ottobre 2018 è stato emanato il Decreto-legge numero 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il cosiddetto Decreto sicurezza. Il decreto va a introdurre degli specifici requisiti per l'ottenimento di tutele umanitarie, già disciplinate a livello europeo e va a sostituire i permessi di soggiorno per motivi umanitari permessi speciali dalla durata di due anni rinnovabili. Oltre a ciò, viene revocata la protezione diplomatica, con la conseguente espulsione,

¹²¹ D. lg. n. 286/1998, art. 10.

¹²² D. lg. n. 286/1998, art. 19.

¹²³ D. lg. n. 286/1998, art. 28.

¹²⁴ G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l'ordinamento europeo e l'esperienza italiana*, Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 485.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

nel caso in cui lo straniero fosse imputato e condannato per reati quali l'omicidio o la violenza sessuale¹²⁷.

3. La legge sulla cittadinanza

La legge che regola l'acquisizione della cittadinanza in Italia è la L. n. 91/92. Il legislatore, redigendo questa norma, ha previsto che essa debba basarsi su quattro principi: l'uguaglianza tra i sessi, la facoltà del cittadino di acquisire o perdere la cittadinanza, la possibilità di essere cittadino anche di un altro Stato e arginare il fenomeno dell'apolidia.

Essa prevede come criterio lo *ius sanguinis*, cioè il metodo attraverso cui è cittadino di un determinato Stato il figlio di genitori dotati della medesima cittadinanza. È, però, previsto anche l'utilizzo dello *ius soli*, per i casi in cui i nati sul territorio italiano abbiano genitori apolidi o ignoti.

La legge permette, inoltre, l'acquisto per gli stranieri tramite opzione, matrimonio e naturalizzazione¹²⁸.

L'opzione è indirizzata ai discendenti di cittadini italiani emigrati. Essi devono dichiarare di voler ottenere la cittadinanza e disporre di determinati requisiti, cioè prestare servizio militare per l'Italia, svolgere un impiego pubblico o risiedere almeno due anni sul territorio al raggiungimento del diciottesimo anno di età. Questo metodo può essere applicato anche per i casi riguardanti gli stranieri nati in Italia, i quali devono risiedere legalmente ed ininterrottamente sul territorio italiano fino alla maggiore età¹²⁹.

La norma prevede, poi, la possibilità di divenire cittadino italiano per matrimonio, per cui il coniuge richiedente deve risiedere per due anni dopo aver contratto il matrimonio sul territorio italiano¹³⁰. La giurisprudenza ha aggiunto che per poter divenire cittadino sia necessario non solo la celebrazione del matrimonio, ma anche l'instaurazione del legame che è proprio della vita coniugale, quindi basato sulla fedeltà, la coabitazione e la collaborazione¹³¹.

All'articolo 9 della L. n. 91/92 è prevista la naturalizzazione. In particolare, la norma afferma che possa diventare cittadino lo straniero che abbia compiuto particolari «servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato»¹³².

¹²⁷ G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l'ordinamento europeo e l'esperienza italiana*, Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 488.

¹²⁸ C. FIORAVANTI, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana fra regime vigente e prospettive di riforma*, in *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, a cura di L. ZAGATO, Terza edizione, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2011, 52 e s.

¹²⁹ L. 91/1992, art 4.

¹³⁰ L. 91/1992, art 5.

¹³¹ C. FIORAVANTI, *Op. cit.*, 55.

¹³² L. 91/1992, art 9.

Lo stesso articolo prevede la naturalizzazione per residenza, operando una distinzione tra gli stranieri: tra cittadini europei ed extracomunitari, discendenti di cittadini italiani, stranieri adottati da cittadini, apolidi o rifugiati. I cittadini europei devono risiedere per quattro anni sul territorio italiano; mentre per i cittadini di Paesi terzi è necessario che abbiano la residenza regolare per dieci anni, oltre che possedere «una serie di indicatori di integrazione socio-economica per la cui valutazione l'amministrazione gode di un alto tasso di discrezionalità»¹³³ e non avere condanne penali pendenti. Infine, la residenza legale è richiesta per cinque anni per gli apolidi e i figli adottati; mentre tre anni per i discendenti di italiani che non hanno richiesto la cittadinanza per opzione¹³⁴.

La legge, non prevede per gli stranieri, però, l'acquisizione della cittadinanza attraverso lo *ius soli* o lo *ius domicilii*¹³⁵. Infatti, la nascita sul territorio italiano per i figli degli stranieri è, come già detto, da considerarsi rilevante per l'ottenimento della cittadinanza solo se questi dimostrino di aver risieduto in Italia «legalmente e senza interruzioni», entro un anno dal compimento della maggiore età¹³⁶. Nel caso in cui non vi fossero tali condizioni, egli può richiedere la naturalizzazione, dimostrando di aver risieduto legalmente in Italia da almeno tre anni.

Considerando le misure restrittive previste dalla L. n. 91/92, la pubblica amministrazione ha provveduto ad apportare alcune modifiche circa l'ottenimento della cittadinanza per i figli degli stranieri attraverso delle circolari ministeriali.

Nel 1997 è stata redatta la circolare n. K 69/89 del 18 febbraio, con cui si dichiara che nel caso in cui i genitori omettano la dichiarazione di soggiorno per conto della prole, questo non andrà ad inficiare la richiesta di cittadinanza, a condizione che la nascita di questi venga tempestivamente dichiarata presso l'anagrafe, che i genitori fossero provvisti di regolare permesso di soggiorno da quel momento fino a quando «il figlio non avesse acquisito un titolo di soggiorno autonomo»¹³⁷.

Nel 2007, il Ministero dell'interno ha elaborato due ulteriori circolari, la circolare numero K60.1 e la circolare numero 22/07. Con la prima si va ad attenuare il criterio della residenza ininterrotta per diventare cittadino¹³⁸. Il Ministero ha infatti ritenuto importante stabilire che nel caso in cui vi fossero delle temporanee uscite dal territorio italiano, queste non andranno ad inficiare l'ottenimento della cittadinanza, a patto che lo straniero mantenga la residenza in Italia e presenti la documentazione relativa al periodo di assenza¹³⁹. La seconda, invece, ribadisce quanto scritto

¹³³ G. BASCHERINI, *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, "ius sanguinis" e "ius soli" nella vicenda italiana*, in *Diritti umani e Diritto internazionale*, Fascicolo 1, il Mulino, Bologna, 2019, 61.

¹³⁴ L. 91/1992, art 9.

¹³⁵ G. BASCHERINI, *op. cit.*, 61.

¹³⁶ L. 91/1992, art. 4.

¹³⁷ Circ. del Ministero dell'Interno n. K. 69/89 del 18 febbraio 1997.

¹³⁸ Circ. del Ministero dell'Interno prot. n. K60.1, con oggetto "Legge 5 febbraio 1992, n.91.Nuove norme sulla cittadinanza – Evoluzione di alcune linee interpretative".

¹³⁹ M. CAPESCIOTTI, *Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di seconde generazioni dell'immigrazione*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti* n.1/2014, 2014, 3.

nella circolare del 1997, cioè che un ritardo o una mancanza da parte del genitore straniero circa l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza, non deve impedire al figlio di poter acquisire la cittadinanza italiana nel futuro¹⁴⁰.

Le disposizioni previste in queste circolari sono state poi introdotte nel Decreto-legge 69 del 2013¹⁴¹.

Nell'ordinamento italiano la perdita della cittadinanza è prevista nel caso in cui il cittadino vi rinunci o nel caso svolga un impiego pubblico in un altro Stato.

L'articolo 11 della L. n. 91/1992 permette, infatti, la rinuncia nel caso in cui i cittadini trasferiscano la propria residenza all'estero e acquistino un'altra cittadinanza. Mentre l'articolo 12 prevede la perdita automatica per lavoro presso un ufficio pubblico di un altro Stato, nel caso in cui il cittadino non rinunci alla cittadinanza volontariamente¹⁴².

Inoltre, l'ordinamento italiano permette il riacquisto della cittadinanza, indipendentemente dai motivi che hanno portato alla perdita. Esso avviene se vi è un legame con lo Stato italiano e le sue modalità sono le stesse previste per l'acquisto per beneficio di legge, quindi l'aver prestato servizio militare, svolgere un pubblico impiego, stabilire entro un anno dalla richiesta la propria residenza in Italia¹⁴³.

Nel corso degli anni 2000 vi sono stati diversi tentativi di riforma alla legge attuale, in alcuni casi con criteri di acquisizione della cittadinanza più restrittivi.

Ad esempio, nel 2009 sono state fatte una serie di proposte in cui si prevedeva che agli stranieri di seconda generazione, cioè ai figli di cittadini stranieri nati sul territorio italiano, fosse possibile divenire cittadini secondo la procedura prevista dalla legge 91/1992, aggiungendovi il criterio della frequenza scolastica con profitto. Lo stesso criterio era applicabile anche a coloro entrati in Italia entro il compimento dei cinque anni di età. Queste proposte concedevano la naturalizzazione a coloro che detengono un permesso di soggiorno di lungo periodo CE, ma dopo aver frequentato un corso di educazione civica¹⁴⁴.

Durante la XVII legislatura, la Camera dei Deputati ha preso in esame ulteriori modifiche alla legge in vigore, per certi versi simili alle proposte del 2009. Si annoverano la proposta di introduzione del criterio dello *ius domicilii*, che concederebbe la cittadinanza ai nati in Italia o

¹⁴⁰ Circ. del Ministero dell'Interno n. 22/07.

¹⁴¹ Senato della Repubblica, Legislatura XVII, Ottobre 2015, *Dossier n. 239, Cittadinanza, Note sull'A.S. n.2092 trasmesso dalla Camera dei deputati*
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14

¹⁴² L. 91/1992, art 12.

¹⁴³ Senato della Repubblica, Legislatura XVII, Ottobre 2015, *Dossier n. 239, Cittadinanza, Note sull'A.S. n.2092 trasmesso dalla Camera dei deputati*
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14

¹⁴⁴ M. MALENA, *Principio dello ius soli e requisiti per la naturalizzazione: implicazioni e problematiche nell'acquisizione della cittadinanza italiana*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, fascicolo 3, Il Mulino, Bologna, 2013, 422.

entrati entro il decimo anno di età, i quali hanno risieduto legalmente nel Paese fino ai diciotto anni. O ancora lo *ius culturae*, per cui lo straniero potrebbe diventare cittadino a seguito di un percorso di studi o di formazione per otto anni o a seguito del completamento del percorso scolastico di qualsiasi ordine e grado¹⁴⁵. Tali progetti di legge non hanno però visto ancora una loro approvazione.

4. La cittadinanza europea

A livello europeo è previsto il diritto alla cittadinanza. Questo diritto viene riconosciuto attraverso l'istituzione della cittadinanza europea, previsto dall'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in cui viene stabilito che «è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro»¹⁴⁶. A giustificazione di tale articolo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza *Grzelczyk* del 2001, ha affermato che la cittadinanza europea diventerà «lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri»¹⁴⁷.

Tale cittadinanza non va a sostituire quella nazionale, ma semplicemente si sovrappone ad essa. Tant'è vero che la Corte di Giustizia ha tenuto a ribadire che la competenza circa il tema spetta ai singoli Stati membri, aggiungendo, però, che la legiferazione al riguardo non debba essere contraria alle disposizioni previste dal diritto europeo, soprattutto per quanto riguarda la libertà di circolazione¹⁴⁸.

La cittadinanza europea supera la tradizionale associazione cittadinanza-nazionalità, anche per via del fatto che sempre più, a livello internazionale, si stanno sviluppando nuovi strumenti volti alla salvaguardia dei diritti umani, tra i quali è annoverato anche il diritto alla cittadinanza. Tale diritto non è semplicemente attribuibile a chi ottiene la cittadinanza per sangue o per suolo, ma è attribuibile a chiunque in quanto essere umano¹⁴⁹. È sempre la Corte che ha, attraverso la sua giurisprudenza, definito la cittadinanza europea come uno strumento volto a tutelare le libertà previste dai Trattati e i diritti che derivano da tali libertà¹⁵⁰.

¹⁴⁵ M. MALENA, *Principio dello ius soli e requisiti per la naturalizzazione: implicazioni e problematiche nell'acquisizione della cittadinanza italiana*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, fascicolo 3, Il Mulino, Bologna, 2013, 422.

¹⁴⁶ TFUE, art 20, comma 1.

¹⁴⁷ Sentenza del 20 settembre 2001, *Grzelczyk*, C-185/99, EU:2001:458, punto 31.

¹⁴⁸ S. CASABONA, *Cittadinanza e sua commodificazione: cittadinanza come diritto, cittadinanza come bene*, in AA.VV. *Migrazioni, diritto e società*, a cura di D. CIAFFI, F. PARISI, M. PATTI, CEDAM, 2018, 130.

¹⁴⁹ A. TOMASELLI, *Cittadinanza, libertà di circolazione, diritti umani nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: riflessioni e prospettive*, in *Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna*, 4.

¹⁵⁰ T. DE PASQUALE, *Problemi interpretativi della nozione giuridica di cittadinanza: un concetto europeizzato di diritto pubblico interno? La controversa relazione tra cittadinanza dell'Unione Europea e cittadinanze nazionali degli Stati membri*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, fascicolo A. 22, N. 3/4, 2012, citato in A. TOMASELLI, *op. cit.*, 7.

La cittadinanza europea conferisce dei diritti ai detentori di tale *status*. Nello specifico, oltre ai diritti della persona riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cittadino europeo, infatti, può votare e candidarsi alle elezioni del Comune di residenza e a quelle del Parlamento europeo. Egli può anche usufruire dei servizi presso le Ambasciate e ai Consolati di un altro Stato membro, nel caso in cui sul territorio non vi fossero le istituzioni del suo Stato, e presentare petizioni al Parlamento europeo, oltre che avere la facoltà di rivolgersi al Mediatore europeo¹⁵¹.

Inoltre, vi è la possibilità di soggiornare in un altro Stato dell'Unione. Tale diritto è ricollegabile alla libertà di circolazione delle persone introdotta con il Trattato di Maastricht del 1992. La Corte a tale riguardo ha affermato che come per la libertà appena citata, il diritto di soggiorno del cittadino non può essere soggetto ad alcuna discriminazione posta in essere sulla base della nazionalità. Gli unici limiti attribuibili al diritto di soggiorno sono quelli previsti nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi¹⁵². La particolarità di questo diritto è che esso sia estendibile anche agli stranieri extra-comunitari, nel caso in cui questi avessero un figlio cittadino europeo. In altre parole, nel caso in cui nasca un figlio a due stranieri residenti in un Paese membro dell'Unione, in cui vige il criterio dello *ius soli*, questi per estensione si vedono riconoscere alcuni diritti propri della cittadinanza europea. Questa norma risulta dalle sentenze *Zhu e Chen* (2004) e *Zambrano* (2011) della Corte.

Con la prima, i giudici di Lussemburgo hanno dato applicazione al principio dell'effetto utile, per cui le norme comunitarie devono essere attuate in modo che vadano a realizzare gli obiettivi dell'Unione. Quindi, nel caso in cui un bambino, figlio di stranieri, nasca in uno Stato europeo e ne acquisti la cittadinanza, secondo le norme del suddetto Stato, diventa ovvio che, non essendo in grado di esercitare il proprio diritto di soggiorno in modo autonomo, sia il suo tutore o genitore a godere di tale diritto per entrambi.

Con la seconda sentenza, la Corte ha ribadito quanto affermato in *Zhu e Chen*, ma ha aggiunto che il genitore in questione, anche se non è cittadino europeo, deve poter lavorare, in modo da ottenere i mezzi necessario al mantenimento della famiglia, quindi anche del figlio cittadino dell'Unione.

La cittadinanza europea, comunque, non è da considerarsi come mera esplicitazione di diritti e doveri. Essa crea una doppia condizione per il cittadino. Da un lato «rafforza i legami che ci uniscono ai nostri Stati»¹⁵³, dato che deriva dalla cittadinanza nazionale. Dall'altro, la cittadinanza

¹⁵¹ TFUE, art 20.

¹⁵² La Corte di Giustizia europea ha affermato ciò riferendosi alle disposizioni previste dagli artt. 18 e 21 del TFUE, in cui si afferma il diritto di circolazione e di soggiorno in qualsiasi Stato membro dell'Unione ai cittadini europei, senza porre in essere alcun tipo di discriminazione basata sulla nazionalità.

¹⁵³ Note tematiche sull'Unione europea, Parlamento Europeo, *I cittadini dell'Unione e i loro diritti* <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/145/i-cittadini-dell-unione-e-i-loro-diritti>

europea «emancipa (dato che ora siamo cittadini al di là dei nostri Stati)»¹⁵⁴. Essa va quindi a un legame politico tra i cittadini dei vari Paesi membri, nonostante non vi sia una comune appartenenza ad un unico popolo¹⁵⁵.

5. I diritti riconosciuti ai non-cittadini

La Costituzione italiana all'art. 10 afferma che «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»¹⁵⁶.

Agli stranieri sono riconosciuti i diritti dell'uomo, ma relativamente al loro rapporto con lo Stato di residenza, questi non godono di diritti politici e di incolato.¹⁵⁷

Nell'ordinamento italiano, come in quello statunitense, il rapporto tra il non-cittadino e l'ente statale è regolamentato da un'apposita legge¹⁵⁸. Costituzionalmente sono, però, riconosciuti allo straniero i cosiddetti diritti fondamentali, conferiti a tutti in quanto persone, indipendentemente dal fatto che lo straniero sia regolarmente stanziato sul territorio o meno. A garantire il rispetto di tali diritti anche ai non-cittadini vi è l'articolo 3 della Costituzione relativamente al principio di uguaglianza. L'articolo in questione è indirizzato ai soli cittadini, ma la Corte costituzionale nella sentenza 62 nel 1994 ha deciso che tale principio è applicabile anche agli stranieri per quanto concerne il riconoscimento dei diritti. Ad esempio, l'articolo 13 della Costituzione relativa all'inviolabilità della libertà personale è garantito anche ai non cittadini¹⁵⁹.

Dal Testo Unico sull'Immigrazione sono poi previsti ulteriori diritti, come i diritti sociali previsti anche dall'ordinamento europeo, quali la protezione diplomatica, il diritto alla difesa, alla salute e all'istruzione.

La titolarità di tali diritti è, però, soggetta a discriminazioni¹⁶⁰ e la loro protezione, sancita dal Trattato di Lisbona, «appare [...] indiretta e puramente eventuale»¹⁶¹, perché le misure prese a livello europeo non sono semplicemente indirizzate a garantirne il rispetto, ma sono ricollegabili

¹⁵⁴ Note tematiche sull'Unione europea, Parlamento Europeo, *I cittadini dell'Unione e i loro diritti* <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/145/i-cittadini-dell-unione-e-i-loro-diritti>

¹⁵⁵ Note tematiche sull'Unione europea, Parlamento Europeo, *I cittadini dell'Unione e i loro diritti*, con riferimento a quanto detto dall'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Poiares Madura nella Sentenza del 2 marzo 2010, Janko Rottman contro Freistaat Bayern, C-135/08, EU:C:2010:104.

¹⁵⁶ Cost. art 10.

¹⁵⁷ R. CHERCHI, *I diritti dello straniero e la democrazia*, in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, Gruppo di Pisa c/o Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 2016, 2.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l'ordinamento europeo e l'esperienza italiana*, Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 476.

¹⁶⁰ R. CHERCHI, *I diritti dello straniero e la democrazia*, in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, Gruppo di Pisa c/o Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 2016.

¹⁶¹ G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l'ordinamento europeo e l'esperienza italiana*, Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 476.

al raggiungimento degli obiettivi e delle politiche poste in atto dall'Unione Europea¹⁶². Va aggiunto che tali diritti non sono considerati inviolabili, non sono quindi ascrivibili alla categoria di «principi supremi costitutivi dell'ordinamento democratico»¹⁶³, creando così un problema circa la loro capacità di produrre effetti giuridici, nel caso in cui non vengano rispettati, e rappresentando un'ulteriore battuta d'arresto al processo di integrazione europea.

L'articolo 32 della Costituzione italiana tutela il diritto alla salute. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 509/2000, lo ha esteso anche agli stranieri, indipendentemente dalla loro regolare permanenza sul territorio statale. È, però, vero che tale diritto è riconosciuto allo straniero irregolare solo per quanto concerne la fruizione delle cure considerate urgenti o essenziali¹⁶⁴. Al contrario, lo straniero che detiene un regolare permesso di soggiorno, ha anche la possibilità di iscriversi al servizio sanitario nazionale, godendo di un trattamento identico a quello tenuto nei confronti dei cittadini italiani.

Vi è, poi, un'ulteriore discriminazione per l'accesso ai diritti garantiti dalla Costituzione considerati non fondamentali, basata, in questo caso, sulla durata del permesso di soggiorno¹⁶⁵ e, quindi, dall'iscrizione anagrafica¹⁶⁶. In particolare, vi sono alcuni diritti cui il godimento spetta ai titolari di un permesso di soggiorno per motivi lavorativi o familiari con la durata minima di un anno. Ad esempio, è possibile ottenere l'assegno di maternità per le donne straniere che risiedono regolarmente in Italia da almeno cinque anni.¹⁶⁷ La mancanza della residenza anagrafica, infatti, potrebbe impedire la fruizione di sussidi, pensioni e l'assistenza sociale¹⁶⁸. Quindi, la titolarità di alcuni diritti previsti dalla Costituzione, ma non considerati fondamentali, è legata non solo alla regolarità del soggiorno, ma anche alla stabilità di questo, andando a discapito dei soggetti titolari di un permesso di soggiorno regolare, ma che non soggiornano in modo stabile sul territorio nazionale¹⁶⁹.

Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno vengono garantiti anche diritti civili e la parità di trattamento tra loro e i cittadini per tutto ciò che concerne l'ambito lavorativo.

Tra i diritti che sono riconosciuti ai cittadini, ma non agli stranieri, vi è quello che permette al soggetto di entrare e uscire dallo Stato, senza rischiare l'espulsione. Tale diritto è sancito sia dalle

¹⁶² G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l'ordinamento europeo e l'esperienza italiana*, Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 479-480.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ R. CHERCHI, *I diritti dello straniero e la democrazia*, in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, Gruppo di Pisa c/o Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 2016, 23.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ F. BIONDI DAL MONTE, *Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona*, in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, Gruppo di Pisa c/o Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 2012, 46.

¹⁶⁷ G. ZINCONI, *Cittadinanza: trasformazioni in corso*, in *Filosofia politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2000, 74.

¹⁶⁸ F. BIONDI DAL MONTE, *op. cit.*, 46.

¹⁶⁹ R. CHERCHI, *op. cit.*, 26.

Carte internazionali sia dalla Costituzione italiana. È un diritto che, però, si muove verso una sola direzione, cioè la facoltà di poter emigrare all'estero, ma non di immigrare all'interno di uno Stato di cui non si ha la cittadinanza¹⁷⁰. La Corte Costituzionale con la sentenza 62 del 1994 ha dichiarato che tra i diritti del cittadino vi è la possibilità di risiedere continuamente sul territorio nazionale, senza essere espulso. Questo perché il cittadino è considerato come uno degli elementi propri dello Stato, godendo così di un legame con la Nazione. La Corte aggiunge, poi, che dato che non vi sia un tale legame tra straniero e Stato-comunità, egli può entrare sul territorio nazionale, solo previa autorizzazione concessa con il rilascio dei documenti di soggiorno, dalla durata limitata e revocabili in qualsiasi momento¹⁷¹, quindi suscettibili ad espulsione. L'unica eccezione per cui uno straniero non può essere espulso è il minore straniero, tranne che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza o nel caso in cui usufruissero del diritto di «seguire il genitore o l'affidatario espulsi»¹⁷². Nel 2010, poi, la Corte ha aggiunto che la «regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri»¹⁷³ in Italia dipende dagli interessi pubblici perseguiti dallo Stato, quali la «la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico»¹⁷⁴.

Per quanto concerne il riconoscimento dei diritti politici, attualmente in Italia, non vi sono norme che permettano allo straniero di esserne titolare. L'unica eccezione riguarda il diritto di elettorato a livello amministrativo del comune di residenza per gli stranieri cittadini altri Stati membri dell'Unione Europea¹⁷⁵ e gli stranieri con carta di soggiorno, cui è possibile esercitare il diritto di elettorato, nel caso in cui sia previsto dall'ordinamento.¹⁷⁶ Questo perché le decisioni prese a livello comunale sono quelle che hanno maggiore influenza sulla vita degli stranieri¹⁷⁷.

Ad esclusione dei diritti fondamentali, riconosciuti a tutti in quanto persone, gli altri diritti tendenzialmente vengono garantiti in base alla dotazione di un permesso di soggiorno regolare, utile per ottenere la residenza, o alla cittadinanza, creando, così, una situazione alquanto discriminatoria tra chi è cittadino, o comunque da chi risiede in modo prolungato, e chi non lo è¹⁷⁸.

¹⁷⁰ R. CHERCHI, *I diritti dello straniero e la democrazia*, in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, Gruppo di Pisa c/o Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 2016.

¹⁷¹ L. MONTANARI, *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri*, in *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, federalismi.it*, 2019, 66.

¹⁷² D. lg. n. 286/98, Testo unico delle disposizioni concernanti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 19.

¹⁷³ L. MONTANARI, *op. cit.*, 67.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ TFUE, art. 20, comma 2.

¹⁷⁶ D. lg. n. 286/1998, art. 9.

¹⁷⁷ S. FORLATI, *Discriminazione sulla base della cittadinanza e Convenzione Europea dei Diritti Umani*, in AA.VV. *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani, Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, a cura di L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini, Giuffrè editore, 2009.

¹⁷⁸ F. BIONDI DAL MONTE, *Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona*, in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, Gruppo di Pisa c/o Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 2012, 63.

CAPITOLO QUATTRO

UNA NUOVA TEORIA SULLA CITTADINANZA

1. Il nuovo concetto di cittadinanza

Nei capitoli precedenti si sono analizzati diversi elementi che concorrono a definire la cittadinanza in rapporto al trattamento degli stranieri presenti sul territorio nazionale. A partire dall'evoluzione del concetto e arrivando a descrivere le politiche migratorie dei due casi studio, si è visto come in qualsiasi realtà storica i criteri di attribuzione di questo *status* e i diritti e doveri che ne derivano, permettono di ipotizzare un rapporto di inclusione ed al contempo di esclusione nei confronti dei non-cittadini.

L'obiettivo di questo capitolo è analizzare un approccio alternativo al concetto di cittadinanza, sviluppatosi circa vent'anni fa, quello della cittadinanza transnazionale. Esso nasce dalle spinte della globalizzazione. In principio, è necessario sottolineare come questo approccio, a differenza dei precedenti e come si andrà ad analizzare, non si basi su definizioni giuridiche riscontrabili in leggi nazionali o atti aventi forza di legge. Si tratta, infatti, di un riconoscimento simbolico dello *status* della persona che cerca di superare le definizioni, fino ad ora analizzate, previste dagli ordinamenti nazionali.

L'esercizio della sovranità statale all'interno di un territorio e, quindi, la presenza di confini nazionali, contribuisce alla codifica della cittadinanza¹⁷⁹. In base a quanto detto precedentemente, l'appartenenza ad una comunità che risiede nel suddetto territorio determina alla definizione del concetto di Stato-nazione, quindi anche a quello di cittadinanza. In questo modo, si può determinare che «la forma di appartenenza politica»¹⁸⁰, possa definire la cittadinanza.

A tale riguardo, per definire la cittadinanza, sono stati definiti i molteplici significati ad essa attribuibili, tra cui si annovera quello appena descritto di appartenenza, anche esso declinabile in diverse forme.

Si è visto, quindi, come tale concetto possa rappresentare uno *status* di appartenenza ad un determinato Stato e alla sua comunità nazionale, che unisce la popolazione attraverso legami di natura culturale, caratterizzata da elementi linguistici e tradizioni comuni, oltre che politica e giuridica. Questi ultimi due aspetti si concretizzano attraverso la titolarità di diritti civili, politici, sociali¹⁸¹ e di doveri, disciplinati dalle norme nazionali e applicabili sul territorio nazionale,

¹⁷⁹ A. LAZZARINI, *Cittadinanze in movimento. La costruzione della cittadinanza nell'epoca globale*, in Ricerche di storia politica, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2017, 59.

¹⁸⁰ E. GREBLO, *I confini della cittadinanza*, in *Ethics and Politics*, XVI/2, Università degli Studi di Firenze, 2014, 1102.

¹⁸¹ A. LAZZARINI, *op. cit.*, 61.

conferendole così una connotazione basata anche sulla partecipazione, attraverso azioni e comportamenti dei cittadini¹⁸².

A partire da metà Novecento, gli Stati nazionali si collocano all'interno di un contesto internazionale multilivello, "governato" oltre che dai Trattati bilaterali e dalle consuetudini, anche da organismi sovranazionali multilaterali, che concorrono a determinare, attraverso direttive e raccomandazioni, le relazioni tra gli Stati e, in certi casi, anche i comportamenti che gli organi statali devono tenere nei confronti della popolazione stanziata sul loro territorio. Ne consegue, una cessione parziale della sovranità nazionale¹⁸³ a favore delle regole comuni della comunità internazionale.

In tale sistema internazionale si è sviluppato un forte processo di globalizzazione, a cui, in base alle fonti raccolte, gli Stati da soli non riescono fare fronte.

Il filosofo Habermas¹⁸⁴, relativamente a questo processo di globalizzazione e alle sfide che ne derivano per gli Stati, ha affermato che sia necessario sviluppare «un modello non centralizzato né gerarchizzato di politica, che si strutturi come interazione a più livelli (regionali, nazionali e sovranazionali)»¹⁸⁵, di cui l'Unione Europea può essere, come si vedrà successivamente, un esempio.

Come già formulato a inizio secolo, questa politica deve partire dall'istituzione «di una solidarietà civica de-nazionalizzata che potrà scaturire solo a partire dalle mutate coscienze delle popolazioni coinvolte»¹⁸⁶. Nella realtà, però, si è sviluppato un sentimento identitario all'interno degli Stati rivolto contro gli stranieri presenti sul territorio nazionale¹⁸⁷, oltre che alla già citata sovrastruttura internazionale, che mira all'adozione di politiche più uniformi e più inclusive nei confronti dell'altro.

A tal fine, secondo l'approccio transnazionale, si rende necessario che gli Stati mettano in discussione il concetto di cittadinanza, slegando la titolarità dei diritti dall'appartenenza ad uno Stato-nazione¹⁸⁸. In questo contesto la cittadinanza non verrebbe vista solo come uno *status* riconosciuto da cui derivano diritti e doveri. Infatti, la cittadinanza transnazionale andrebbe altresì vista come un insieme di fattori ed azioni collettive e «pratiche politiche transnazionali» tese a

¹⁸² A. LAZZARINI, *op. cit.*, 65.

¹⁸³ T. POLI, *Alla ricerca del contenuto del "nucleo essenziale dei diritti" della cittadinanza dell'Unione. Una rilettura critica della proposta della c.d. "Reverse Solange"*, federalismi.it, 2014, 5.

¹⁸⁴ J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale*, Milano, Feltrinelli, 1999, citata in E. ANTONINI, *Reinventare la sfera pubblica oltre lo Stato-Nazione. Il caso dell'Unione Europea*, in *Localismi e Globalizzazione: un confronto tra idee e proposte per la ricerca sociologica*, Studi di Sociologia, Aprile-Giugno 2001, Anno 39, Fascicolo 2, Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2001, 137.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ E. ANTONINI, *op. cit.*, 137.

¹⁸⁷ *Ivi*, 136.

¹⁸⁸ *Ivi*, 137.

mostrare “sentimenti” trasversali condivisi da cittadini situati in diversi Stati¹⁸⁹, che verranno analizzati in seguito.

2. Introduzione alla cittadinanza transnazionale

Dati i progressi giuridici circa il riconoscimento dei diritti alle persone in quanto tali e non considerati solo come cittadini, vi sono studi di natura politica e sociale che stanno elaborando nuove teorie circa una nuova concezione di cittadinanza che supera i confini nazionali, una cittadinanza altrimenti detta deterritorializzata¹⁹⁰. Altri nomi le sono stati attribuiti, quali “cittadinanza transnazionale”, “postnazionale” o ancora “globale”. Nonostante le differenze di denominazione, il tratto comune è il superamento dei confini nazionali e la maggiore inclusività, slegandola dall'appartenenza ad un unico popolo di uno Stato. Questo anche perché l'attuale contesto internazionale è caratterizzato da governi nazionali che cercano sempre più di riaffermare la propria sovranità all'interno dei propri confini attraverso politiche che tendono ad escludere gli stranieri dalla comunità nazionale. Ad esempio, si può riportare il caso del cosiddetto “Travel ban”¹⁹¹ emanato dall'amministrazione Trump nei primi 100 giorni di governo (gennaio 2017), con cui si prevedeva l'impossibilità agli stranieri provenienti da otto Stati¹⁹² in particolare di non poter entrare sul territorio americano.

Al contempo vi sono grandi flussi migratori e normative internazionali che riconoscono e tutelano tutta una serie di diritti che nulla hanno a che vedere con lo *status* di cittadino, ma che si riferiscono all'essere umano e quindi che travalicano i confini dei singoli Stati. Tale contesto però sta richiedendo sempre più la messa in atto di una «politica della globalizzazione»¹⁹³ che cerchi di risolvere ai problemi di natura sociale, culturale e ambientale a cui gli Stati da soli non riescono a fare fronte¹⁹⁴.

La cittadinanza postnazionale è dotata di carattere normativo-descrittivo. Il tratto normativo la colloca in un contesto giuridico internazionale, come già detto in precedenza, che non vede il riconoscimento dei diritti legato all'appartenenza ad una nazione, ma ai diritti della persona. Il tratto descrittivo permette, invece, di inquadrare questa forma di cittadinanza all'interno di

¹⁸⁹ M. AMBROSINI, *Cittadinanza formale e cittadinanza dal basso. Un rapporto dinamico*, in *Società Mutamento Politica*, Firenze University Press, 2016, 88.

¹⁹⁰ E. GREBLO, *I confini della cittadinanza*, in *Ethics and Politics*, XVI/2, pp. 11202-1121, Università degli Studi di Firenze, 2014, 1103.

¹⁹¹ Il Post, *Come funziona la doppia cittadinanza*, 10 Aprile 2017.

¹⁹² T. MACCARTHY, O. LAUGHLAND, *Trump travel ban: supreme court allows enforcement as appeals proceed*, in *The Guardian*, 5 dicembre 2017.

¹⁹³ U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Carocci, 1999, citato in E. ANTONINI, *Reinventare la sfera pubblica oltre lo Stato-Nazione. Il caso dell'Unione Europea*, in *Localismi e Globalizzazione: un confronto tra idee e proposte per la ricerca sociologica*, Studi di Sociologia, Aprile-Giugno 2001, Anno 39, Fascicolo 2, Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 200, 136.

¹⁹⁴ E. ANTONINI, *op. cit.*, 135.

un'analisi dei fenomeni di globalizzazione, i quali comportano «la proliferazione [di] molteplici identità transfrontaliere, [di] affiliazioni e [di] rapporti»¹⁹⁵ tra persone appartenenti a realtà diverse.

3. Cosa rende la cittadinanza deterritorializzata

Attualmente, la cittadinanza si può declinare come riconoscimento del “diritto ad avere diritti”, come *status* giuridico, come “forma di attività politica”, come “espressione di identità collettiva”. A partire dagli elementi appena citati, che caratterizzano il concetto di cittadinanza attualmente in uso, sono stati fatti degli studi tesi a contestualizzare gli stessi in ottica deterritorializzata. Tali elementi concorrono ad ipotizzare la deterritorializzazione del concetto di cittadinanza così come è oggi conosciuto¹⁹⁶, anche grazie alla convergenza tra l'utilizzo delle tecnologie e le migrazioni in atto, che permettono di sviluppare dei legami transnazionali tra persone in diversi Stati¹⁹⁷.

Il primo elemento, il “diritto ad avere diritti” si basa sulle teorie di Marshall, già precedentemente descritte, secondo cui il loro riconoscimento è alla base dello *status* di cittadino e il rispetto deve esserne garantito dallo Stato. Nel contesto internazionale, però, a partire dalla seconda metà del Novecento, sono stati elaborati Trattati e Carte volte al riconoscimento dei diritti delle persone, legati alla loro natura. Ciononostante, la loro tutela, normata da Trattati internazionali, non implica il riconoscimento di uno *status* particolare agli stranieri paragonabile all'odierna accezione di cittadino. Di conseguenza, gli stranieri vengono esclusi da una serie di diritti e doveri, precedentemente elencati, appannaggio esclusivo dei cittadini¹⁹⁸.

Il sistema giuridico internazionale è da considerarsi come la fonte dei diritti umani, attraverso norme e accordi, che gli Stati devono applicare, volti a delineare il trattamento da riservare alle persone¹⁹⁹.

Se è vero che le norme internazionali sono poste in essere ed applicate ai cittadini per mezzo dei singoli Stati nazionali che le hanno ratificate, e che sono quindi i delegati alla tutela dei diritti delle persone, è altresì vero che negli anni sono sorti dei meccanismi per cui le persone possono ricorrere alle istituzioni sovranazionali per la loro tutela. Si può riportare ad esempio la Corte europea dei diritti dell'uomo. L'introduzione di questi istituti implica necessariamente la cessione di parte della sovranità nazionale a favore di organi sovranazionali²⁰⁰. Secondo la teoria della

¹⁹⁵ E. GREBLO, *I confini della cittadinanza*, in *Ethics and Politics*, XVI/2, pp. 11202-1121, Università degli Studi di Firenze, 2014, 1104.

¹⁹⁶ E. GREBLO, *op. cit.*, 1109.

¹⁹⁷ H. SARABIA, *Organizing "Below and to the Left": Differences in the Citizenship and Transnational Practices of Two Zapatista Groups*, in *Sociological Forum*, June 2011, Vol. 26, N.2, Wiley, 2001, 358.

¹⁹⁸ L. BOSNIAK, *Citizenship Denationalized*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, N. 2, Indiana University Press, 2000.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ E. GREBLO, *op. cit.*, 1108.

cittadinanza deterritorializzata può rappresentare un primo elemento, utile ma non unico, nella direzione del riconoscimento della stessa.

Il secondo elemento è lo *status* giuridico, il quale rappresenta il legame esistente tra il soggetto e la comunità nazionale, concentrata sul territorio di uno Stato che gli conferisce la cittadinanza. Si sono, tuttavia, sviluppate istituzioni che incarnano la deterritorializzazione della cittadinanza. Un esempio, già precedentemente citato, è rappresentato dall'Unione Europea, che conferisce diritti e doveri ai cittadini degli Stati membri, ma che comunque si pone in secondo piano rispetto alla cittadinanza nazionale.

Con il termine cittadinanza si indica anche una forma di attività politica. Sono in continuo aumento le associazioni e i movimenti che sono sempre stati posti al di fuori del «sistema politico convenzionale»²⁰¹. Questi gruppi rappresentano una parte della società che vede nelle mobilitazioni e nell'attivismo una nuova declinazione di cittadinanza e sono in grado di coinvolgere altri gruppi sociali, anche al di fuori dello Stato-nazione. Si tratta, infatti, di una società civile transnazionale composta da organizzazioni che si sviluppano con il progredire della globalizzazione. Tra esse spiccano le ONG o altri gruppi sociali, che si occupano oltre che di diritti umani, di questioni ambientali o di altri diritti propri di determinate categorie, quali lavoratori, donne, minoranze²⁰².

Come aggiunge la sociologa Sassen, questa partecipazione politica che travalica i confini può anche coinvolgere gli attori istituzionali statali, tenendo in considerazione il fatto che anche lo Stato sta subendo delle evoluzioni che derivano, tra le altre cose, dalla globalizzazione e che queste trasformazioni potrebbero anche andare a incidere sulla nozione e le politiche di cittadinanza²⁰³.

Queste mobilitazioni a livello transnazionale vengono definite anche come atti di cittadinanza. Questo termine è stato coniato dagli autori Isin e Nielsen nel 2008, contestualizzandolo all'interno di processi di cittadinanza²⁰⁴. I due autori affermano che questi atti sono delle pratiche «con cui i soggetti si costituiscono come cittadini»²⁰⁵, cercando di essere più coinvolti all'interno della società in cui vivono. Questi atti vengono realizzati all'interno della società nazionale, ma anche grazie alla globalizzazione, essi possono essere messi in atto anche a livello transnazionale.

Tali pratiche consistono in azioni con cui i soggetti rivendicano i loro diritti e li esercitano, come ad esempio, manifestazioni e proteste. Queste possono essere viste come azioni tese ad ottenere:

²⁰¹ E. GREBLO, *I confini della cittadinanza*, in *Ethics and Politics*, XVI/2, pp. 11202-1121, Università degli Studi di Firenze, 2014, 1114.

²⁰² L. BOSNIAK, *op. cit.*, 474.

²⁰³ S. SASSEN, *The Need to Distinguish Denationalized and Postnational*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Spring 2000, Vol. 7, N. 2, Indiana University Press, 2000, 582 e s.

²⁰⁴ E. ISIN, G. NIELSEN, *Acts of Citizenship*, Londra, Zed Books, 2008, citato in A. LAZZARINI, *Cittadinanze in movimento. La costruzione della cittadinanza nell'epoca globale*, in *Ricerche di storia politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2017, 66.

²⁰⁵ M. AMBROSINI, *op. cit.*, 94.

riconoscimenti civili come ottenere un documento di soggiorno regolare; economici, come l'ottenere un lavoro; sociale, che permettono di disporre ai servizi di welfare; educativa, come il conseguire un titolo di studio. Vi è un'ulteriore categoria in cui rientrano gli atti di cittadinanza, quella politica. Questi atti non consistono nell'esercitare un diritto di voto, negato ai migranti, ma sono l'attività sindacale o l'associazionismo, che permettono agli stranieri di avanzare rivendicazioni circa i propri diritti.

Gli atti di cittadinanza citati ridefiniscono il concetto stesso di cittadinanza attribuendole una connotazione dinamica, fortemente colpita dalle lotte sociali²⁰⁶.

La transnazionalità di queste pratiche politiche è messa in atto grazie anche al contributo apportato dai nuovi media, che permettono lo sviluppo di un'opinione pubblica transnazionale sempre più forte²⁰⁷.

Vi è, infine, una quarta connotazione prettamente psicologica. L'elemento psicologico nella concezione attuale di cittadinanza riguarda i legami tra i membri della comunità e il sentimento che lega il singolo alla popolazione e allo Stato. A fianco a questo tipo di legame, se ne instaurano due ulteriori che concorrono a deterritorializzare la cittadinanza e che sono caratterizzati da legami economici, culturali e politici transfrontalieri.

Il primo è quello che intercorre tra il singolo e il gruppo di appartenenza e conferisce alla cittadinanza un carattere pluralista, ma comunque riferibile allo Stato-nazione. Il secondo tipo di legame è di tipo transnazionale, i cui esempi possono essere la cittadinanza europea, l'appartenenza a comunità di migranti stabiliti in diversi Stati, ma provenienti da medesime zone di origine²⁰⁸ o, ancora, il possesso di una doppia o plurima cittadinanza.

Per quanto concerne l'esempio sull'appartenenza ad una comunità transnazionale, il sociologo Portes afferma che gli stranieri che provano queste esperienze di doppio sentimento di appartenenza «vivono una doppia vita»²⁰⁹. Essi, infatti, hanno diverse culture e parlano diverse lingue, quelle dello Stato in cui risiedono e quelle dello Stato di cui sono cittadini, e hanno interessi di tipo politico, economico e culturale relativi a entrambi gli Stati. Portes continua dicendo che questa doppia identificazione porta allo sviluppo di un gruppo sociale «who are, in a very real sense, neither here nor there»²¹⁰, cioè che non appartengono in modo completo né ad una realtà statale né all'altra. Questo può valere anche per i detentori della doppia cittadinanza, anche se le teorie sulla cittadinanza deterritorializzata non la annoverano come elemento peculiare

²⁰⁶ A. LAZZARINI, *Cittadinanze in movimento. La costruzione della cittadinanza nell'epoca globale*, in *Ricerche di storia politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2017, 66.

²⁰⁷ E. ANTONINI, *Reinventare la sfera pubblica oltre lo Stato-Nazione. Il caso dell'Unione Europea*, in *Localismi e Globalizzazione: un confronto tra idee e proposte per la ricerca sociologica*, Studi di Sociologia, Aprile-Giugno 2001, Anno 39, Fascicolo 2, Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2001, 142.

²⁰⁸ E. GREBLO, *I confini della cittadinanza*, in *Ethics and Politics*, XVI/2, pp. 11202-1121, Università degli Studi di Firenze, 2014, 1115 e s.

²⁰⁹ A. PORTES in L. BOSNIAK, *op. cit.*, 484.

²¹⁰ A. PORTES in L. BOSNIAK, *op. cit.*, 484.

su cui basare questa teoria. Bisogna comunque tenere in conto, però, che il possesso della doppia cittadinanza comporta un legame con entrambi gli Stati, anche perché essa è, come già detto in precedenza, «an exclusive status, one the individual maintains with a single nation-state»²¹¹.

A questa concezione identitaria si può aggiungere una terza categoria di persone che si identificano come cittadini appartenenti ad un contesto globale, in cui è necessario perseguire la pace, la giustizia e la sostenibilità²¹². Questo tipo di identità nasce all'interno del sistema internazionale caratterizzato da interdipendenza transnazionale di natura economica, ecologica, ma anche comunicativa e culturale, in cui le scelte di uno Stato hanno ripercussioni ovunque²¹³.

Le teorie sulla cittadinanza deterritorializzata, che si basano su questo legame identitario, mostrano come i cittadini stiano assumendo sempre di più «impegni e identità che eccedono i vincoli della società nazionale e dei suoi membri»²¹⁴. Tuttavia, alcuni autori affermano che queste caratteristiche non bastano per poterla definire come una vera e propria forma di cittadinanza, in quanto manca dell'aspetto prettamente politico tipico dello *status* di cittadino. A questa affermazione, gli autori della teoria controbattono ammettendo che, come già detto in precedenza, le politiche di uno Stato non esplicano i loro effetti solo all'interno dei confini nazionali²¹⁵, inoltre vi sono diverse accezioni di cittadinanza, che non si limitano a definirne il solo aspetto meramente politico e legale, ma anche di appartenenza e di azioni attraverso cui la si esercita.

4. Le critiche alla teoria transnazionale

Alla teoria, spiegata fino ad ora, si contrappongono delle critiche, che si andranno ora ad analizzare, volte ad indicare la cittadinanza transnazionale come «incoerente ed non plausibile»²¹⁶.

Ad esempio, alcune di esse, come già affermato in precedenza, indicano come tale nuovo concetto non possa essere denominato cittadinanza, in quanto mancante del carattere prettamente politico che lega i cittadini allo Stato²¹⁷.

Vi sono altri autori che, esponendo le loro titubanze circa il tema, acconsentono nel dare un carattere transnazionale al riconoscimento dei diritti e certe politiche emanate dagli Stati, ma affermano anche che questo non sia ascrivibile alla nozione di cittadinanza e che, quindi, non si stia assistendo ad una sua deterritorializzazione.

²¹¹ L. BOSNIAK, *op. cit.*, 462.

²¹² R. FALK in L. BOSNIAK, *op. cit.*, 485.

²¹³ L. BOSNIAK, *op. cit.*, 485.

²¹⁴ E. GREBLO, *op. cit.*, 1119.

²¹⁵ L. BOSNIAK, *op. cit.*, 486.

²¹⁶ *Ivi*, 488.

²¹⁷ *Ivi*, 486.

In riferimento ad uno degli elementi sopracitati con cui gli autori definiscono la deterritorializzazione della cittadinanza, spicca un'ulteriore critica. Precedentemente si è fatto riferimento ai meccanismi internazionali di tutela dei diritti della persona, con particolare riferimento alla Corte europea. Le critiche mosse affermano che non sia possibile fare riferimento a questi meccanismi giuridici per poter parlare di deterritorializzazione del concetto, in quanto lo Stato rimane l'istituzione per eccellenza cui fare riferimento per la tutela dei diritti²¹⁸.

Si può, quindi, continuare ad affermare che lo Stato-nazionale e la sua cittadinanza non stiano scomparendo. Anzi, l'apparato statale continua ad esercitare le sue «funzioni geopolitiche decisive»²¹⁹.

Precedentemente, è stata analizzata l'evoluzione storica del concetto di cittadinanza, di cui questa nuova teoria, secondo i fautori, potrebbe esserne la continuazione. Come già detto, la teoria riportata fino ad ora, è stata elaborata a cavallo tra la fine del Novecento e i primi anni del nuovo secolo. Gli autori hanno basato le loro ipotesi sulle implicazioni che derivano dal processo di globalizzazione sviluppatosi in quel periodo, ma, come si evince dalle critiche riportate, non si può parlare di un nuovo criterio di attribuzione dello *status* di cittadino. Queste ultime, infatti, mostrano come non sia applicabile una teoria del genere, in quanto è una concezione che si basa su alcuni aspetti che caratterizzano la cittadinanza, come il sentimento di appartenenza o il riconoscimento dei diritti alla persona, trascurandone altri, quali ad esempio le implicazioni giuridiche che derivano dallo *status* di cittadino. In questo senso, si è visto come lo Stato continui a rimanere elemento centrale per la definizione di cittadinanza e come questa teoria rimanga un'ipotesi e non un qualcosa di attuabile. Infatti, la cittadinanza nazionale continua ad essere considerata come «the primary political identity of most people in the world»²²⁰.

²¹⁸ I. BLOEMRAAD, A. KORTEWEG, G. YURDAKUL, *Citizenship and Immigration: Multiculturalism, Assimilation, and Challenges to the Nation-State*, in *Annual Review of Sociology*, Vol. 34, Annual Reviews, 2008, 164.

²¹⁹ A. LAZZARINI, *op. cit.*, 62.

²²⁰ T. L. COOPER, D. E. YODER, *The meaning and Significance of Citizenship in a Transnational World: Implication for Public Administration*, in *Administrative Theory and Praxis*, Vol. 21, N. 2, Taylor and Francis Ltd., June 1999, 201.

CONCLUSIONI

Nel corso di questo lavoro sono stati affrontati diversi aspetti relativi al concetto di cittadinanza.

Si è visto come esso sia evoluto nel tempo. Partendo, infatti, da una dimensione prettamente esclusiva, indirizzata solamente ad una cerchia ristretta di persone che implicava semplicemente la partecipazione all'assemblea popolare, si è arrivati ad una connotazione più complessa che racchiude diversi aspetti peculiari. Quella di oggi è una cittadinanza fondata sulla titolarità di diritti e doveri, sull'appartenenza ad una comunità statale in cui il cittadino si riconosce e sulla partecipazione alla vita comunitaria.

Sono stati analizzati i criteri di attribuzione dello *status* di cittadino, lo *ius soli* e lo *ius sanguinis* in particolare, ma anche ulteriori criteri volti a conferire la cittadinanza anche agli stranieri trasferitisi sul territorio nazionale. Attraverso l'analisi di due casi studio, si è visto come a fronte dei flussi migratori verso gli Stati Uniti e l'Italia, questi due Paesi abbiano risposto in modo diverso al fenomeno migratorio e alla successiva attribuzione della cittadinanza, non sempre rendendola di facile ottenimento per gli stranieri.

In tal senso, infatti, si è visto come la legge statunitense, che ricorre prettamente al criterio dello *ius soli*, applichi anche quello dello *ius sanguinis*, in modo da limitare il fenomeno del *birth of tourism*. Allo stesso tempo, in Italia, oltre che al criterio dello *ius sanguinis*, si utilizza allo *ius soli*, cui è però affiancato il requisito della residenza continuativa sul territorio italiano, in modo che agli stranieri nati sul territorio italiano possa essere riconosciuta la cittadinanza al compimento della maggiore età.

Assieme a norme che tendono ad escludere gli stranieri, ve ne sono altre volte verso l'inclusione. È il caso dell'attribuzione del permesso di soggiorno negli Stati Uniti tramite lotteria o alle circolari ministeriali italiane redatte per agevolare gli stranieri nell'ottenimento della cittadinanza.

Inizialmente, si è cercato di analizzare il concetto i diritti derivanti dalla cittadinanza e quelli relativi agli stranieri, dandone un quadro generale e facendo riferimento alle Costituzioni dei due casi studio. Successivamente sono state esposte determinate situazioni esemplificative circa il riconoscimento dei diritti agli stranieri. In alcuni casi si è visto come questi fossero più inclusivi, come previsto dalla sentenza europea Zhu e Chen. In altri casi, invece, il riconoscimento dei diritti non sempre è stato pieno e incondizionato. Sono stati esposti gli esempi dell'assistenza sanitaria, per cui gli stranieri irregolari in Italia vengono curati solo per casi di urgenza, mentre i titolari di un permesso

di soggiorno possono accedere a cure più complete solo se titolari della residenza anagrafica. O ancora per quanto concerne gli Stati Uniti è stato introdotto il caso relativo alla vicenda di Guantánamo a seguito dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001. Per quanto concerne l'Italia ci si è soffermati anche sulla cittadinanza europea, in quanto essa è complementare alla cittadinanza nazionale, oltre che essere un esempio del nuovo modello di cittadinanza spiegato nell'ultimo capitolo.

Si è, infine, analizzato appunto un nuovo approccio alla cittadinanza, sviluppato tra la fine del Novecento e gli inizi degli anni duemila. Sono stati riportati le teorie e gli elementi che rendono la cittadinanza deterritorializzata, contestualizzandola nel mondo globalizzato di oggi. Si è spiegato come questa nuova teoria metta al centro il riconoscimento dei diritti delle persone in quanto tali e non come cittadini di uno Stato-nazione e si sono mostrate quelle che sono le azioni che rendono un soggetto cittadino nonostante non lo sia formalmente. Per rendere la spiegazione di questo nuovo modello più completa, sono state riportate anche le critiche mosse contro la connotazione transnazionale, che permettono di affermare come la teoria postnazionale non possa essere applicata nella realtà. Infatti, dalle critiche si evince questo tipo di cittadinanza si basi solo su un sentimento di appartenenza e non su connotazioni politiche e giuridiche. In questo modo si può affermare che la cittadinanza nazionale non sia stata superata, ma, anzi, sia ancora un elemento attuale e applicabile.

BIBLIOGRAFIA

- A. CIANCIO, *I diritti politici tra cittadinanza e residenza*, in *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2002, 51-68.
- A. D'ALOIA, *U.S.A.: Brown 60 anni dopo. Il difficile cammino dell'integrazione razziale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, Rassegna settembre 2014, 2014.
- A. LAZZARINI, *Cittadinanze in movimento. La costruzione della cittadinanza nell'epoca globale*, in *Ricerche di storia politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2017, 57-68.
- A. REPOSO, *The Federalist, Judicial review e Stato federale*, in *Il Politico*, Vol. 52, N. 1, Rubbettino Editore, 1987, 37-53.
- A. TOMASELLI, *Cittadinanza, libertà di circolazione, diritti umani nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: riflessioni e prospettive*, in *Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna*, 2014.
- Atti parlamentari, Senato della Repubblica, X Legislatura, disegno di legge n. 1460, *Nuove norme sulla cittadinanza*, 1991.
- B. LONATO, *La giurisprudenza americana e la green card: un caso giurisprudenziale esemplare*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2006, 90-94.
- C. CORSI, *Sovranità popolare, cittadinanza e diritti politici*, in *Scritti in onore di Giuseppe Palma*, volume primo, Giappichelli editore, Torino, 2012, 129-163.
- C. FIORAVANTI, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana fra regime vigente e prospettive di riforma*, in AA.VV. *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, a cura di L. ZAGATO, Terza edizione, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2011, 41-64.
- C. JOPPKE, *Citizenship between De- and Re-ethnicization*, in *Archives Européennes de Sociologie*, 2003.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 22/07, 2007.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K. 69/89, 1997.
- Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. K 60.1, con oggetto "legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza - Evoluzione di alcune linee interpretative, 2007.
- Civil Rights Act, 1866.
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1953.
- Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, 1966.
- Convenzione sullo statuto degli apolidi, 1954.
- Costituzione degli Stati Uniti d'America, 1788.
- Costituzione della Repubblica Italiana, 1948.
- D. ZOLO, *Cittadinanza. Storia di un concetto teorico - politico*, in *Filosofia Politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2000, 5-18.

Decreto legislativo n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, 1998.

Dichiarazione d'Indipendenza, 1776.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 1789.

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948.

E. ANTONINI, *Reinventare la sfera pubblica oltre lo Stato-nazione. Il caso dell'Unione Europea*, in *Localismi e globalizzazione: un confronto tra idee e proposte per la ricerca sociologica*, Studi di Sociologia, Aprile-Giugno 2001, Anno 39, Fascicolo 2, Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2001, 135-146.

E. CORRADINI, *La legislazione americana in tema di immigrazione*, a cura di F.J. Capriotti III, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Franco Angeli Edizioni, 2002, 49-59.

E. GREBLO, *I confini della cittadinanza*, in *Ethics and Politics*, XVI/2, pp. 11202-1121, Università degli Studi di Firenze, 2014, 1102-1121.

E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto pubblico comparato*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015.

E. VITALE, *Cittadinanza e migranti. Un esercizio analitico*, in *Ragion pratica*, Fascicolo 1, giugno 2008, Il Mulino, Bologna, 2008, 211-224.

F. BIONDI DAL MONTE, *Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona*, in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, Gruppo di Pisa c/o Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 2012.

F. PASTORE, *La comunità sbilanciata. Diritto alla cittadinanza e politiche migratorie nell'Italia post-unitaria*, Centro Studi di Politica Internazionale - CeSPI, 2002.

F. SAITTO, *No taxation without representation: il dibattito sul potere di tassare alle origini dell'esperienza costituzionale statunitense e la sua eredità*, in *Diritto Pubblico*, Fascicolo 2, Il Mulino, Bologna, 2013, 641-678.

G. AZZARITI, *La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone*, in *Diritto Pubblico*, Fascicolo 2, Il Mulino, Bologna, 2011, 425-450.

G. BASCHERINI, *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, "ius sanguinis" e "ius soli" nella vicenda italiana*, in *Diritti umani e Diritto internazionale*, Fascicolo 1, vol.13, il Mulino, Bologna, 2019, 53-67.

G. BERTOCCHI, C. STROZZI, *L'evoluzione delle leggi sulla cittadinanza: una prospettiva globale*, 2010.

G. CORDINI, *Cittadinanza migrazioni. Una introduzione alla prolusione accademica tenuta da Giulio Cesare Buzzati nel Novembre 1906*, in *Il Politico, L'America Latina tra ieri e oggi: prospettive interdisciplinari*, Vol. 78, N. 3, Rubbettino Editore, 2013, 212-225.

- G. MOSCHELLA, *La legislazione sull'immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l'ordinamento europeo e l'esperienza italiana*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, 473-490.
- G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite: legge, diritti, giustizia*, Einaudi Editore, 1992.
- G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, F. PALLANTE, *Lineamenti di diritto costituzionale*, seconda edizione, Milano, Le Monnier Università, 2015.
- G. ZINCONE, *Cittadinanza: trasformazioni in corso*, in *Filosofia politica*, Fascicolo 1, Il Mulino, Bologna, 2000, 71-98.
- H. SARABIA, *Organizing "below and to the left": differences in the citizenship and transnational practices of two Zapatista groups*, in *Sociological forum*, Vol. 26, N.2, Wiley, 2001, 356-380.
- I. BELLONI, R. FORLENZA, *Questioni civiche. Forme, simboli e confini della cittadinanza*, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2010, 195-204.
- I. BLOEMRAAD, A. KORTEWEG, G. YURDAKUL, *Citizenship and immigration: multiculturalism, assimilation, and challenges to the Nation-state*, in *Annual Review of Sociology*, Vol. 34, Annual Reviews, 2008, 153-179.
- I. BLOEMRAAD, *The North American naturalization gap: an institutional approach to citizenship acquisition in the United States and Canada*, in *The International Migration Review*, Vol.36, N.1, Sage Publications, Inc on behalf of the Center for Migration Studies of New York, InC., 2002, 193-228.
- Immigration and Nationality Act, 1952.
- J. HARRISON, *Reconstructing the Privileges or Immunities Clause*, in *The Yale Law Journal*, Vol. 101, N. 7, The Yale Law Journal Company, Inc., 1992, 1387-1474.
- K. BARRY, *Home and away: The construction of citizenship in an emigration context*, in *New York University Law Review*, Vol 81, N.11, NYU Law School, 2006, 12-59.
- K. KOLLMEIER, *Senza stato in un mondo di stati: le tante facce dell'apolidia*, in *Contemporanea*, Fascicolo 2, Il Mulino, Bologna, 2016, 323-339.
- L. BOSNIAK, *Citizenship Denationalized*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, N. 2, Indiana University Press, 2000, 447-509.
- L. MONTANARI, *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri*, in *federalismi.it*, Numero speciale 2, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2019, 63-80.
- L. MORRIS, *Managing contradiction: civic stratification and migrant's rights*, in *The international migration review*, Vol. 37, N.1, Sage Publications, Inc., per conto di Center for Migration Studies of New York, Inc. 2003.

- L. RONCHETTI, *La Costituzione come spazio della cittadinanza*, in *Materiale per una storia della cultura giuridica*, Fascicolo 2, Il Mulino, Bologna, 2015, 441-456.
- Legge n. 555 “Sulla cittadinanza italiana”, 1912
- Legge n. 91, 1992
- LOCKE, *Due trattati sul governo*, a cura di L. Pareyson, Utet, 2010.
- M. AMBROSINI, *Cittadinanza formale e cittadinanza dal basso. Un rapporto dinamico*, in *Società Mutamento Politica*, Vol. 7, N.13, Firenze University Press, 2016, 83-102.
- M. CAPESCIOTTI, *Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di seconde generazioni dell'immigrazione*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti* N.1, 2014.
- M. MALENA, *Principio dello ius soli e requisiti per la naturalizzazione: implicazioni e problematiche nell'acquisizione della cittadinanza italiana*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, Fascicolo 3, Il Mulino, Bologna, 2013, 409-427.
- M. G. CARACENI, *Cittadinanza e multiculturalismo*, Giornate di studi: Pensare alla sostenibilità, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Working paper, 2018/2019.
- P. MADDALENA, *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Costituzione della Repubblica italiana. Giudizio di equità ed identità tra equità e diritto*, in *Il Politico, La Costituzione italiana sessant'anni dopo: esperienze e prospettive*, N. 222, Rubbettino Editore, 2009, 33-50.
- P. M. STABILE, *La cittadinanza nei piccoli stati europei. Profili di diritto internazionale*, Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche [1999]. Nuova serie A, 2005, 615-686.
- Proposta di legge n. 10 *Norme per la partecipazione politica e amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e nazionalità*, presentata il 6 marzo 2012
- R. BAUBÖCK, *Migration and citizenship. Legal status, rights and political participation*, Amsterdam University Press, 2006.
- R. CHERCHI, *I diritti dello straniero e la democrazia*, in *Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, Gruppo di Pisa c/o Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 2016.
- S. CASABONA, *Cittadinanza e sua commodificazione: cittadinanza come diritto, cittadinanza come bene*, in AA.VV. *Migrazioni, diritto e società*, a cura di D. CIAFFI, F. PARISI, M. PATTI, CEDAM, 2018, 123-136.
- S. FORLATI, *Discriminazione sulla base della cittadinanza e Convenzione Europea dei Diritti Umani*, in AA.VV. *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani, Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, a cura di L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini, Giuffrè editore, 2009, 231-245.

- S. SASSEN, *The Need to Distinguish Denationalized and Postnational*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Spring 2000, Vol. 7, N. 2, Indiana University Press, 2000, 575-584.
- S. F. REGASTO, *Gli Stati Uniti e il problema dell'immigrazione nella giurisprudenza della Corte Suprema*, contributo destinato agli *Studi in onore di Aldo Loiodice*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2011.
- Sentenza del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C-185/99, EU:2001:458.
- Statuto Albertino, 1848.
- T. HOBBS, *Opere politiche di Thomas Hobbes*, a cura di Norberto Bobbio, Utet, Torino, 1988.
- T. L. COOPER, D. E. YODER, *The meaning and significance of citizenship in a transnational world: implication for public administration*, in *Administrative Theory and Praxis*, Vol. 21, N. 2, Taylor and Francis Ltd., 1999, 195-204.
- T. POLI, *Alla ricerca del contenuto del "nucleo essenziale dei diritti" della cittadinanza dell'Unione. Una rilettura critica della proposta della c.d. "Reverse Solange"*, federalismi.it, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2014.
- T.H. MARSHALL, T. BOTTOMORE, *Citizenship and Social Class*, Pluto Press, 1987.
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, 2009.
- U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Carocci, 1999.

SITOGRAFIA

A. CAMILLI, *Ius soli, ius sanguinis, ius culturae: tutto sulla riforma della cittadinanza*, Internazionale, 20 Ottobre 2017

<https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/10/20/riforma-cittadinanza-da-sapere>

Enciclopedia Treccani, enciclopedia online, *Ecclesia*,

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ecclesia/>

Enciclopedia Treccani, lessico del XXI secolo, *Patriot Act*, 2013

[https://www.treccani.it/enciclopedia/patriot-act_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/patriot-act_(Lessico-del-XXI-Secolo)/)

Enciclopedia Treccani, vocabolario online, *Straniero*,

<https://www.treccani.it/vocabolario/straniero>

F. OCCHETTA, *La cittadinanza in Italia. Tra "ius sanguinis" e "ius soli"*, in *La civiltà cattolica*, Quaderno 3919, Vol. IV, 2013

<https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-cittadinanza-in-italia-tra-ius-sanguinis-e-ius-soli/>

Il Post, *Come funziona la doppia cittadinanza*, 10 Aprile 2017

<https://www.ilpost.it/2017/04/10/come-funziona-la-doppia-cittadinanza/>

Il Post, *La crisi sull'immigrazione degli Stati Uniti*, 29 gennaio 2017,

<https://www.ilpost.it/2017/01/29/crisi-immigrazione-stati-uniti/>

J. BENDIX, *Cittadinanza*, in Enciclopedia delle scienze sociali, Enciclopedia Treccani, 1991

https://www.treccani.it/enciclopedia/cittadinanza_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/

N. CANZIAN, *Caso Di Maio-Gozi, ecco quando è possibile revocare la cittadinanza italiana*, in *Il Sole 24 Ore*, 31 Luglio 2019

<https://www.ilsole24ore.com/art/caso-maio-gozi-ecco-quando-e-possibile-revocare-cittadinanza-italiana-ACtEGWc>

Note tematiche sull'Unione europea, Parlamento Europeo, *I cittadini dell'Unione e i loro diritti*

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/145/i-cittadini-dell-unione-e-i-loro-diritti>

S. Bertolini, Attorney at law, *Cittadinanza Americana*,

<https://www.simonebertolini.com/avvocato/cittadinanza-americana/>

Senato della Repubblica, Legislatura XVII, Ottobre 2015, *Dossier n. 239, Cittadinanza, Note sull'A.S. n.2092 trasmesso dalla Camera dei deputati*

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14

T. E. FROSINI, *Lo stato di diritto si è fermato a Guantánamo*, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2005

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/guantanamo_frosini/index.html

T. MACCARTHY, O. LAUGHLAND, *Trump travel ban: supreme court allows enforcement as appeals proceed*, in *The Guardian*, 5 dicembre 2017,

<https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/04/donald-trump-travel-ban-on-six-mostly-muslim-countries>

U.S. Citizenship and Immigration Services, *Citizenship Resource Center*,
<https://www.uscis.gov/citizenship>

U.S. Government Services and Information, *Green Cards and Permanent Residence in the U.S.*
<https://www.usa.gov/green-cards>